



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** Presidente

Ida **CONTINO** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

Cosmo **SCIANCELEPORE** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 61399** del Registro di Segreteria, promosso dai sigg.ri:

1) DE MARTINO Gianfranco (C.F.: DMRGFR52S19D122S), nato a Crotone il 19 novembre 1952, rappresentato e difeso, giusta procura speciale redatta su foglio separato rispetto all'atto depositato il 7 marzo 2024, dagli Avv.ti Salvatore Alberto Romano, Luigi Morrone e Corrado Morrone, con richiesta di ricevere le notificazioni di parte e le comunicazioni di Cancelleria agli indirizzi di posta elettronica certificata:

salvatorealbertoromano@ordineavvocatiroma.org;

luigi.morrone@avvocaticrotone.legalmail.it;

	SENT. 226/2025	
	corrado.morrone@ordineavvocatiroma.org; <i>appellante principale;</i>	
	<i>contro</i>	
	-Procura regionale presso la Corte dei conti – Sezione	
	giurisdizionale per la Regione Calabria, in persona del Procuratore	
	regionale p.t.;	
	-Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del	
	Procuratore generale p.t. - <i>appellate principali;</i>	
	<i>e nei confronti di</i>	
	-APE Emilio;	
	per l’annullamento	
	della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria della	
	Corte dei conti n.236/2023, depositata il 21 dicembre 2023,	
	notificata il 27 dicembre 2023;	
	2) APE Emilio (C.F.: PAE MLE 54A26 D122Z), nato a Crotone il 26	
	gennaio 1954, rappresentato e difeso, giusta procura in calce	
	allegata all’atto d’appello depositato il 12 marzo 2024, dall’Avv.	
	Gaetano Grillo (pec: gaetano.grillo@avvocaticrotone.legalmail.it –	
	fax 0962-29454), congiuntamente e disgiuntamente con l’avv.	
	Francesco Rosi (pec: france-scorosi@ordineavvocatiroma.org fax:	
	06/85300801), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio	
	dell’Avv. Francesco Rosi, in Roma via Gian Giacomo Porro 18 –	
	<i>appellante incidentale</i>	
	<i>contro</i>	
	-Procura regionale presso la Corte dei conti, Sezione	
	Giurisdizionale per la Calabria, in persona del Procuratore regionale	
	2	

	SENT. 226/2025	
	pro tempore;	
	-Procura Generale presso la Corte dei conti, in persona del	
	Procuratore generale p.t. <i>appellate incidentali;</i>	
	<i>e nei confronti di</i>	
	-DE MARTINO Gianfranco;	
	per l'annullamento	
	-della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria della	
	Corte dei conti n.236/2023, depositata il 21 dicembre 2023,	
	notificata il 27 dicembre 2023;	
	VISTI gli atti d'appello e tutti i documenti di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del 19 giugno 2025, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni: il	
	Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, gli Avv.ti Salvatore	
	Alberto Romano e Luigi Morrone per l'appellante De Martino, gli	
	Avv.ti Gaetano Grillo e Francesco Rosi per l'appellante Ape, nonché	
	il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice	
	Procuratore generale Alfio Vecchio;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la gravata sentenza n. 236/2023 la Sezione giurisdizionale	
	per la Regione Calabria, dopo aver affermato la giurisdizione	
	contabile e rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale,	
	ha condannato i convenuti/odierni appellanti, sigg.ri APE Emilio ,	
	nella qualità di presidente del Consorzio "DAIPPO", concessionario	
	della gestione della piscina comunale, e di dipendente del Comune	
	3	

di Crotone, e **DE MARTINO Gianfranco**, nella qualità di dirigente

del Settore 3 Lavori Pubblici – Patrimonio del medesimo Comune

dal 2011 al 23.11.2017, al pagamento, in favore del predetto Ente,

dei seguenti importi:

-€. 886.229,84, oltre accessori di legge, a carico di entrambi i

convenuti, in solido tra di loro;

-€. 169.135,34, oltre accessori di legge, a carico del solo sig. APE.

Tutto ciò in relazione a una ipotesi responsabilità amministrativa, di

carattere doloso, connessa al rinnovo tacito, da parte del Comune

di Crotone, del contratto relativo alla gestione della piscina

olimpionica comunale, sita in Crotone alla via Giovanni Paolo II,

relativamente agli anni 2013-2018.

1.a) Nello specifico, secondo la Procura contabile, attivatasi a

seguito di un articolo di stampa de "Il Quotidiano del Sud" del 8

novembre 2019, l'illecito erariale, oggetto di parallelo procedimento

penale, sarebbe consistito nell'affidamento della gestione della

piscina comunale in regime di proroga contrattuale e senza previa

procedura a evidenza pubblica, in violazione delle norme vigenti, e

nella conseguente liquidazione delle fatture relative ai consumi di

energia elettrica, del gas e dell'acqua dell'impianto di proprietà

dell'ente locale, per il periodo 11.9.2013 – 9.12.2018.

In tale periodo, nonostante l'assenza di atti deliberativi o

amministrativi attestanti la proroga dell'affidamento in gestione

della piscina comunale, regolato in via sperimentale e per un solo

anno da una convenzione sottoscritta il 10.9.2012 dai convenuti e

mai rinnovata, sarebbero state indebitamente liquidate le fatture di energia elettrica, gas e acqua dell'impianto sportivo, con l'autorizzazione del dirigente De Martino.

Di qui l'ipotizzato danno erariale, il quale, nella ricostruzione attorea, sarebbe imputabile alla dolosa inerzia dei convenuti i quali, pur a conoscenza del pregiudizio economico per l'ente, avrebbero acconsentito, per oltre cinque anni, alla liquidazione delle menzionate spese, illegittimamente poste a carico del Comune anziché del consorzio concessionario.

In particolare, con riguardo al **periodo 2013/novembre 2017** (*rectius*, 11 settembre 2013, scadenza della convenzione provvisoria - 23 novembre 2017, data del collocamento in quiescenza del sig. De Martino), la condotta illecita sarebbe imputabile a entrambi i convenuti (odierni appellanti), i quali avrebbero, inoltre, occultato dolosamente il danno erariale sino all'insediamento della nuova Giunta comunale e alla nomina del nuovo Dirigente comunale, in sostituzione del convenuto De Martino.

A sostegno della tesi accusatoria, il P.M. contabile evocava plurime condotte, puntualmente indicate nell'atto di citazione (e nella stessa sentenza qui gravata, pagg. 6 e ss), attraverso le quali:

-il convenuto APE avrebbe volontariamente approfittato dell'assenza di regolamentazione e della mancata stipula di una nuova convenzione per lucrare sulla gestione della piscina comunale;

-il sig. De Martino avrebbe volontariamente disatteso l'incarico, ricevuto dall'organo esecutivo comunale, di stipulare una convenzione per la gestione dell'impianto con spese tutte a carico del concessionario.

Entrambi avrebbero volontariamente taciuto la situazione di favore venutasi a creare nei confronti del consorzio concessionario e, quindi, consentito che il Comune pagasse le utenze di energia elettrica, acqua e gas per conto del consorzio.

Ciò in violazione tanto del Regolamento comunale, all'uopo richiamato, quanto dell'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, vigente *ratione temporis*, che avrebbe imposto il previo esperimento di una procedura concorsuale per la scelta del soggetto gestore dell'impianto sportivo.

Tale violazione avrebbe arrecato un grave pregiudizio patrimoniale all'ente, non solo per aver consentito la concessione a titolo gratuito della gestione della piscina comunale (senza l'introito del canone annuo normalmente percepito), ma anche per aver consentito al concessionario di non accollarsi le spese delle utenze, che, di norma, sarebbero invece a carico di quest'ultimo, così come asseritamente confermato dalle convenzioni similari, stipulate da altri Comuni calabresi, nonché dai contratti di concessione di impianti natatori, pubblicati su siti *internet* di vari Comuni italiani.

Per contro, relativamente al successivo periodo **novembre 2017** (pensionamento De Martino) – **dicembre 2018** (stipula nuova convenzione provvisoria, avvenuta il 10 dicembre 2018), la

responsabilità amministrativa, per gli indebiti pagamenti delle utenze effettuati dall'ente, veniva attribuita in via esclusiva al sig. Ape, avendo la Procura contabile ritenuto di archiviare la posizione del Dirigente OMISSIS (succeduto al De Martino, dopo il pensionamento di quest'ultimo), il quale, venuto a conoscenza dei fatti, si sarebbe tempestivamente adoperato per porre fine al pregiudizio economico subito dall'Ente.

Il danno erariale complessivamente contestato veniva, dunque, individuato nei costi fissi di gestione dell'impianto sostenuti dall'ente locale anziché dal consorzio concessionario, con particolare riferimento alle utenze di luce e gas e, dunque:

- €. 886.229,84 complessivi per il primo periodo (€. 318.990,74, per l'anno 2014; €. 192.937,50, per l'anno 2015; €. 214.451,63 per l'anno 2016; €. 159.849,97 per l'anno 2017), addebitati in solido ai due convenuti;

- €. 208.267,21 per l'anno 2018, attribuito al solo sig. Ape.

1.b) Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio, formulando l'eccezione di prescrizione e dispiegando articolate argomentazioni difensive.

La Sezione territoriale, con la sentenza qui gravata, provvedeva in primo luogo ad affermare la giurisdizione contabile, nonché a rigettare l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale.

A tale ultimo aspetto dava rilievo, ai fini dell'interruzione del relativo termine, non già alla sussistenza dell'occultamento doloso del danno, ipotizzato in citazione, ma alla nota dirigenziale prot. n.

24328 del 16 aprile 2018 (antecedente all'altra nota dirigenziale prot. n. 65247 del 9 novembre 2018, citata dalla Procura erariale all'udienza di discussione della causa).

Nel merito, il primo giudice riteneva pienamente sussistente la responsabilità dolosa dei due convenuti, adottando le statuizioni di condanna sopra esposte.

Con particolare riferimento alla condotta illecita, la Sezione territoriale ne sottolineava la sussistenza *"...con riguardo alla palese violazione da parte dei convenuti del principio generale, di derivazione comunitaria, codificato nel nostro ordinamento, del divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici, che si applica anche alla fattispecie in esame. Inoltre, i convenuti, hanno disatteso la decisione della Giunta Comunale dell'epoca di non accogliere l'istanza del consorzio concessionario, di allungamento della durata della concessione della gestione del bene comunale, essendo stata fissata in un anno, a titolo gratuito, in via sperimentale e non rinnovabile tacitamente. Infine, i convenuti, nel periodo in contestazione, hanno posto in essere la condotta illecita, come sopra descritta, in frontale violazione delle disposizioni recate dal Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali ed in violazione dei doveri loro incombenti nella rispettiva qualità rivestita"* (così testualmente, pagg. 51 e 52 della decisione impugnata).

In ogni caso, la seconda posta di danno, attribuita in via esclusiva al sig. APE, veniva limitata all'importo di €. 169.135,34 (in luogo

della maggior somma di €. 208.267,21, contestata in citazione).

Ciò per la ravvisata impossibilità di imputare al convenuto il danno per il pagamento delle fatture di energia elettrica e gas, relativo al periodo successivo alle dimissioni dalla carica di Presidente del Consorzio "DAIPPO" (9 settembre 2018).

2. Avverso la sentenza n. 236/2023, ha proposto appello principale il sig. **DE MARTINO Gianfranco**, con il patrocinio degli Avv.ti Salvatore Alberto Romano, Luigi Morrone e Corrado Morrone, con atto notificato il 19 febbraio 2024 e depositato il 7 marzo 2024.

L'appellante ha in primo luogo provveduto a un'ampia ricostruzione dei fatti di causa, soffermandosi anche sulla 'storia' dell'impianto natatorio olimpionico di Crotone.

Ha, dunque, rappresentato i vizi da cui sarebbe affetta la sentenza gravata, la quale, innanzitutto, avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione erariale, sollevata dal De Martino e motivata con il tempo trascorso tra l'ultima fattura di cui il De Martino stesso avrebbe autorizzato indebitamente il pagamento (luglio 2017) e la notifica dell'invito a dedurre, quale primo atto interruttivo della prescrizione (29 agosto 2022).

A tal riguardo, l'appellante ha preliminarmente sostenuto che nel caso di specie, trattandosi di giudizio relativo ai dipendenti di un ente locale, non si applicherebbe l'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, bensì l'art. 93 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (cd TUEL), il quale, al comma 4, prevede la prescrizione dell'azione di

responsabilità "...in cinque anni dalla commissione del fatto", senza alcuna deroga a tale statuizione (nemmeno, dunque, per l'ipotesi di doloso occultamento).

Si è poi lamentato del fatto che la Sezione territoriale si sarebbe illegittimamente "sostituita" alla Procura attrice, ritenendo rilevante, ai fini dell'interruzione del relativo termine, la nota dirigenziale prot. n. 24328 del 16 aprile 2018, con la quale l'ente aveva dichiarato la scadenza della convenzione da oltre un quinquennio e manifestato al consorzio "DAIPPO" la volontà di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate dal settembre 2013.

Per questa via, il primo giudice avrebbe superato la posizione della Procura contabile, la quale, in sede di citazione, senza richiamare precedenti atti interruttivi, aveva ipotizzato la sussistenza di un "doloso occultamento" del danno (comunque qui non ricorrente, secondo l'appellante), salvo poi argomentare, per la prima volta in udienza (e, dunque, in maniera asseritamente tardiva e irrituale) circa il preteso valore interruttivo dell'atto di diffida e messa in mora, prot. n. 65247 del 9 novembre 2018 (successivo, dunque, a quello valorizzato dal Giudicante).

In ogni caso, l'atto del 16 aprile 2018 non potrebbe rivestire efficacia interruttiva nei confronti del sig. De Martino, trattandosi di un atto che non sarebbe stato a lui indirizzato (e infatti non avrebbe considerato né tantomeno citato il De Martino).

Analogamente, la richiesta di rimborso di quanto pagato per le

utenze dal settembre 2013, formulata dal Comune al Consorzio con l'atto del 9 novembre 2018, potrebbe valere come atto interruttivo della prescrizione nei riguardi del Consorzio, quale unico destinatario della stessa, ma non certo nei confronti dell'Avv. Ape (suo legale rappresentante) e, in ogni caso, sicuramente non nei riguardi dell'ing. De Martino, neppure inserito tra i destinatari della stessa.

Peraltro, la presenza delle due note darebbe luogo all'interruzione della prescrizione nel rapporto tra Comune e Consorzio e, di conseguenza, non consentirebbe di ritenere la sussistenza di un danno all'Amministrazione comunale identificabile e quantificabile nell'ammontare delle somme per fatture di energia elettrica e gas (liquidate su autorizzazione del De Martino), trattandosi di somme del tutto ripetibili dal Comune (che, infatti, ha provveduto a chiederle al presunto debitore) e, per di più, di fatture intestate al Comune.

In definitiva, la richiesta al Consorzio riguarderebbe una ragione di credito diversa dal presunto danno erariale e sarebbe stata rivolta a un organismo diverso dai soggetti responsabili, in solido, della causazione del supposto danno erariale (secondo la prospettazione del primo giudice).

Ne deriverebbe l'inapplicabilità dell'effetto estensivo dell'interruzione previsto dall'art. 1310 c.c., il quale presupporrebbe l'invio dell'atto interruttivo a uno dei soggetti solidalmente obbligati.

In ogni caso, poi, ai sensi dell'art. 66 c.g.c., il termine complessivo

di prescrizione non potrebbe comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso, con la conseguente prescrizione, in ogni caso, degli eventi di supposto danno verificatisi fino al 13 febbraio 2016, tenuto conto della data di deposito dell'atto di citazione (13 febbraio 2023).

L'appellante ha, dunque, censurato, con diffuse argomentazioni, la decisione gravata nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza della condotta illecita dolosa del sig. De Martino, individuata nella mancata chiusura dell'impianto, da realizzarsi attraverso la negazione dell'autorizzazione alla liquidazione delle fatture relative ai consumi di energia elettrica e gas, necessari per l'esercizio dello stesso.

Ha, in particolare, sottolineato lo sforzo, anche finanziario, effettuato dal Comune di Crotone (ovvero dagli organi politici di vertice) per dotare la città, posta sul mar Jonio, di un moderno impianto per le attività natatorie a carattere ludico-sportivo e, dunque, per attivare il medesimo impianto, una volta realizzato.

Nel contempo, ha richiamato una serie di atti (art. 6 Regolamento per la gestione e l'uso degli Impianti Sportivi Comunali, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 99 del 27 giugno 2012; delibera giunta n. 364 del 6 dicembre 2011, prevedente l'affidamento dell'impianto oggetto di causa, in via sperimentale e per anni uno, al consorzio "Daippo"; successiva delibera giunta n. 314 del 07 settembre 2012, di riapprovazione di quella n. 364/2011; convenzione sottoscritta dal sig. De Martino, per conto

del Comune, in data 10 settembre 2012) per affermare che, nel contesto dato, sarebbe risultato ragionevole dare alle previsioni regolamentari una interpretazione coerente con la *ratio* delle stesse e, dunque, mantenere nella nuova convenzione la previsione, già presente nella precedente delibera di Giunta n. 364 del 2011, circa l'assunzione provvisoria, da parte del concedente, delle "...*spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento in relazione allo stato dell'impianto e del suo utilizzo*".

Ciò in quanto la qualificazione, in base al Regolamento, della piscina olimpionica come attività "*produttiva di introiti esigui o insufficienti a coprire i costi di gestione*" (e, come tale "senza rilevanza economica" e "imprenditoriale") sarebbe conseguenza proprio delle peculiari caratteristiche di funzionamento di questo tipo di impianto, ben più energivoro rispetto ai normali impianti sportivi.

Vi sarebbe, in particolare, una correlazione tra le tariffe, pur consentite in questo genere di impianti, e i costi di gestione.

Conseguentemente, non potrebbe *tout court* giudicarsi una violazione del regolamento la decisione dell'Amministrazione comunale di addossarsi tali utenze, mantenendo in cambio bassa la tariffa e prevedendo una pluralità di *benefits* a vantaggio del Comune (utilizzo gratuito degli impianti per sue iniziative) e degli utenti (categorie disabili ecc.).

In ogni caso, non sarebbe ipotizzabile che l'Amministrazione comunale in carica, con la previsione del termine annuale di gratuità della concessione, abbia inteso deliberare, trascorso l'anno, la

chiusura della Piscina Olimpionica S. Francesco.

Una serena e obiettiva valutazione della situazione non permetterebbe, infatti, di porre in dubbio la volontà della Giunta e di tutti gli organi politici del Comune di Crotone di tenere aperto l'impianto olimpico, anche oltre l'anno di sperimentazione.

In particolare, il riferimento nella seconda deliberazione al piano di investimento proposto dal Consorzio per la copertura pressostatica della vasca olimpica, per garantirne la fruibilità anche nel periodo invernale, dimostrerebbe l'indirizzo politico dell'Amministrazione comunale di non chiudere la piscina alla scadenza dell'anno e, nel contempo, di non togliere la gestione dell'impianto al Consorzio DAIPPO (soggetto senza scopo di lucro e composto dalle società sportive dilettantistiche di nuoto crotonesi aderenti alla FIN), abbandonando la precedente decisione.

Non sarebbe, infatti, stato possibile ripagare l'investimento in un solo anno, con gli importi, per quanto considerevoli, per le fatture annuali per gas ed elettricità.

Quanto esposto farebbe risaltare l'impossibilità di qualificare la condotta dell'appellante (consistita nell'autorizzare la liquidazione delle fatture relative alle utenze elettriche e di gas) quale condotta illecita, per di più connotata da dolo.

L'assenza di dolo (e colpa grave) sarebbe confermata anche dal fatto che:

-il mancato esperimento di una gara pubblica per il (ri)affidamento della gestione sarebbe stato determinato dalla necessità di

rispettare le previsioni del Regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi sprovvisti di rilevanza economica e imprenditoriale;

-il sig. De Martino, lungi dall'adottare alcun atto di proroga, espressa o tacita, della convenzione, si sarebbe limitato a onorare le fatture pervenutegli, quali emesse dagli enti competenti per le utenze legittimamente intestate al Comune di Crotone (e non al DAIPPO), trattandosi di immobile comunale e di spese assunte a proprio carico dal Comune (sia pure mediante convenzione "a titolo sperimentale), in quanto considerati costi necessari, vista la tipologia dell'impianto.

Nel contempo, la corretta cronologia dei fatti farebbe emergere l'errore in cui sarebbe caduto il Collegio di prime cure nel presumere l'esistenza di una decisione della Giunta che avrebbe rigettato l'istanza del Consorzio concessionario, finalizzata a ottenere un allungamento della durata della concessione.

Il sig. De Martino ha inoltre contestato la sussistenza del nesso di causalità, ribadendo che la nota del Comune (presunto creditore) prot. n. 24328 del 16 aprile 2018, indipendentemente dalla correttezza della posizione della sentenza gravata (che l'ha ritenuta rilevante ai fini dell'esclusione della prescrizione dell'azione erariale nei suoi confronti), varrebbe sicuramente (al pari della successiva nota del 9 novembre 2018), a interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. nei riguardi del Consorzio (presunto debitore).

Conseguentemente, il Comune avrebbe dovuto e potuto, proprio in

virtù di tali atti, ripetere dal Consorzio gestore dell'impianto il pagamento delle bollette, con l'ulteriore corollario che il danno qui contestato non sarebbe riconducibile, nemmeno indirettamente, alla condotta del De Martino, il quale avrebbe provveduto alla mera liquidazione di fatture, per forniture necessarie ed effettivamente erogate.

Per contro, il già menzionato danno, ove ritenuto esistente, sarebbe stato causato dal mancato rimborso, da parte del Consorzio, degli importi relativi alle fatture che il Comune avrebbe avuto l'onere di pagare quale proprietario dell'impianto.

L'appellante ha inoltre contestato la sussistenza, nella propria condotta, del dolo, prefigurato dal primo giudice quale pervicace volontà del De Martino (così come dell'altro convenuto Ape) di favorire il Consorzio mediante la perpetuazione della illecita gestione dell'impianto sportivo, pur in presenza di un espresso divieto alla prosecuzione del rapporto e dell'evidente nocumento patrimoniale nei confronti dell'ente locale.

E invero, mancherebbe in sentenza ogni indicazione dei motivi che avrebbero spinto l'ing. De Martino a volere favorire "pervicacemente", cioè in modo ostinato e testardo, il Consorzio, mentre sarebbero molto evidenti le concrete ragioni che lo avrebbero indotto ad autorizzare la liquidazione delle fatture per la fornitura dell'energia elettrica e del gas, ovvero evitare la chiusura dell'impianto, a sicuro vantaggio non di se stesso, ma della Comunità locale.

Allo stesso modo, la condotta del sig. De Martino non potrebbe essere qualificata (nemmeno) in termini di colpa grave, a ragione:

-della dedotta inoperatività delle disposizioni del codice dei contratti pubblici rispetto alla concessione qui in rilievo, in quanto concessione sottosoglia e, dunque, sottratta all'applicazione del codice, ex art. 30 d.lgs n. 163/2006;

-dell'obbligo gravante sull'appellante, quale dipendente comunale, di rispettare il Regolamento comunale per la Gestione e l'uso degli Impianti sportivi comunali, alla cui stregua l'impianto, proprio perché privo di rilevanza economica, non avrebbe dovuto andare in gara, potendo essere gestito mediante affidamento diretto.

In definitiva, considerato che dal 2015 l'appellante non avrebbe avuto alcuna competenza a ordinare il rilascio dell'impianto e far cessare l'attività sportiva (essendo la gestione delle attività sportive stata affidata ad altro servizio, con deliberazione del 19 giugno 2015, poi reiterata nel 2016), la sua unica "responsabilità" consisterebbe nell'aver pagato delle fatture per utenze intestate al Comune e per servizi effettivamente erogati, cioè le stesse "azioni" che la Procura avrebbe ritenuto irrilevanti ai fini della produzione di un danno erariale per gli altri soggetti, originariamente incolpati.

Il sig. De Martino ha, infine, censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la richiesta subordinata di esercizio del potere riduttivo, nonché di applicazione della c.d. *compensatio lucri cum damno*, atteso che:

-l'uso del potere riduttivo sarebbe stato negato sulla base di un

	SENT. 226/2025	
	presupposto asseritamente insussistente (natura dolosa della condotta illecita accertata);	
	-dalle condotte contestate all'appellante (autorizzazione alla liquidazione delle fatture per la fornitura delle utenze elettriche e di gas intestate al Comune) sarebbe contestualmente dipesa la perdurante possibilità di tenere aperto al pubblico l'impianto, con relativa fruibilità da parte della comunità amministrata.	
	Tanto più che, dopo l'intervento della Procura contabile, l'Amministrazione comunale avrebbe confermato il suo indirizzo politico discrezionale di mantenere operativo il servizio pubblico, replicando agli inviti a dedurre, a essa recapitati, proprio con argomentazioni incentrate sull'interesse pubblico, sia dell'Amministrazione che della comunità locale, a non realizzare comportamenti comportanti la chiusura del servizio (argomentazioni ritenute rilevanti dall'Orano requirente).	
	In conclusione, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda attorea per insussistenza di responsabilità amministrativa o, in via subordinata, per prescrizione dell'azione di responsabilità.	
	In via gradata, ha chiesto di dichiarare la prescrizione di tutti i crediti erariali maturati fino al 13 febbraio 2016.	
	In via ancor più gradata, ha chiesto di disporre la riduzione della responsabilità, anche per la sussistenza di un dedotto arricchimento dell'Ente, in virtù del servizio pubblico reso dal Consorzio DAIPPO.	
	3. Avverso la sentenza n. 236/2023, ha proposto appello incidentale	
	18	

il sig. **APE Emilio**, rappresentato e difeso dagli Avv. ti ti Gaetano Grillo e Francesco Rosi, con atto notificato il 22 febbraio 2024 e depositato il 12 marzo 2024.

L'appellante, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti di causa, ha formulato i seguenti motivi d'impugnativa:

Primo motivo - Violazione e falsa applicazione della legge (art.1 comma 1, L.14.1.1994 n.20; art.52 RD 12.7.1934 n.1214) conducente al difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Con tale motivo, l'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha affermato la giurisdizione contabile, sottolineando che il Consorzio "Daippo" costituirebbe un'associazione non riconosciuta e quindi un consorzio con attività interna, così come emergerebbe dagli artt. 2615-ter e 2247 c.c. e dalla consulenza della dott.ssa Zizza, depositata nel procedimento penale.

Dovrebbe allora trovare spazio l'orientamento giurisprudenziale per cui:

-il contratto di consorzio, di cui all'art.2602 c.c., non comporterebbe l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario con la creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese organizzate, ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quelli delle imprese consorziate;
-il Consorzio contratterebbe con i terzi ex art. 2615, comma 2, c.c.

e opererebbe quale mandatario dei consorziati, senza bisogno di spendita del nome degli stessi, l'obbligazione dei quali sorgerebbe direttamente in capo ai consorziati, per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse.

Conseguentemente, nella fattispecie all'esame, il Consorzio, se anche fosse stato convenuto in giudizio (cosa non avvenuta, a differenza del suo Presidente Ape) non avrebbe potuto essere ritenuto passibile di responsabilità erariale, per essere l'obbligazione assunta nell'interesse dei consorziati sorta, per ciò solo, direttamente in capo agli stessi.

Alla stregua di tanto, la sentenza non avrebbe potuto ritenerlo titolare del rapporto concessorio in argomento.

Allo stesso tempo, il sig. APE, evocato in giudizio a titolo di responsabilità personale e solidale ex art.38 c.c., costituirebbe un soggetto distinto dal soggetto concessionario della gestione della piscina.

Il medesimo APE non sarebbe soggetto a responsabilità erariale nemmeno nella qualità di dipendente comunale, sul presupposto che, non essendo stato parte sostanziale della concessione amministrativa, non sarebbe esistito alcun conflitto potenziale di interessi col Comune e non vi sarebbe la violazione, da parte sua, dei doveri d'ufficio ascrittigli.

In conclusione, la titolarità della convenzione amministrativa avrebbe fatto capo alla società capofila Libertas Mako nuoto, che avrebbe gestito l'impianto sportivo dall'inizio alla fine della durata.

La condotta di Emilio Ape sarebbe consistita in un mandato senza rappresentanza e quindi senza assumere la veste di parte sostanziale e senza mai rivestire la carica di soggetto concessionario della gestione della piscina comunale.

Ne deriverebbe il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Tribunale di Crotone, innanzi al quale l'appellante sarebbe già stato convenuto, unitamente alle associazioni consorziate e ai rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*.

Ciò anche alla luce del fatto che il Comune di Crotone si sarebbe costituito parte civile nel processo penale n.2516/2018;

-Secondo Motivo - Violazione e falsa applicazione degli artt.38 comma 2 e 2697 cc e più segnatamente sulla mancata prova del fatto costitutivo e della carenza di legittimazione passiva di Emilio Ape nella veste di Presidente del Consorzio Daippo

L'appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione, in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata, degli artt. 38, comma 2 e 2697, comma 1, c.c., lamentando, in particolare, la mancata prova del fatto costitutivo del diritto risarcitorio e la insussistenza della propria legittimazione passiva.

A tal riguardo, ha sostenuto che, nel caso di specie, sarebbe mancata la dimostrazione, da parte della Procura erariale, delle condizioni per configurare la personale e solidale responsabilità, prevista dall'art.38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta (come il Consorzio Daippo),

ovvero la concreta attività negoziale svolta con i terzi (non essendo a tal fine sufficiente la titolarità della carica rivestita all'interno dell'Ente).

A tale attività avrebbe atteso, in realtà, la consorziata Libertas Mako Nuoto Società Sportiva Dilettantistica, quale capofila chiamata, in base al verbale del consiglio direttivo del 25.10.2012 e alla CTU in sede penale della dott.ssa Chiara Zizza, alla gestione degli impianti ancora da affidare e di quelli già in concessione.

Quanto sopra confermerebbe l'assenza di legittimazione passiva in capo al sig. Ape, in quanto lo stesso non si sarebbe mai ingerito nell'attività negoziale tra l'ente e i terzi;

Terzo Motivo - Violazione e falsa applicazione dell'art.95 I°comma cgc per avere la Corte proceduto alla erronea qualificazione giuridica della domanda proposta dalla Procura

L'appellante ha censurato la decisione gravata per violazione degli artt. 99, 101 e 113 c.p.c., richiamati dal codice di giustizia contabile, sul presupposto che la sentenza avrebbe qualificato la domanda dell'attore come azione di ripetizione di indebito oggettivo invece che domanda di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'impianto sportivo, ovvero come obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale a causa della ritardata consegna dell'impianto sportivo.

E invero, secondo il sig. Ape, essendo stata la durata della convenzione del 10.9.2012 fissata per un anno, il concessionario,

qualora il relativo comportamento fosse considerato antigiuridico, dovrebbe rispondere del danno da ritardata restituzione del bene, che avrebbe impedito al Comune di ricorrere alla gara pubblica e, conseguentemente, arrecato il nocumento del mancato conseguimento del risparmio di spesa, ottenibile mediante il confronto tra più offerte.

Il pregiudizio patrimoniale subito dal Comune a causa della ritardata restituzione si sarebbe, dunque, concretizzato nella perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento indiretto, mediante il ricorso a una procedura a evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo;

Quarto Motivo - Erroneità della sentenza in merito alle condotte antidoverose ascritte ad Emilio Ape, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà.

Con tale motivo, l'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha ravvisato la commissione, da parte sua, di attività illecite violative dei doveri d'ufficio, in qualità di dipendente comunale, nonché di attività illecite comportanti il potenziale conflitto di interessi.

Tali attività, infatti, non avrebbero avuto alcuna ragion d'essere, in quanto la rappresentanza processuale del Consorzio non avrebbe reso l'appellante contraente, trattandosi di Consorzio con attività interna, operante come mandatario senza rappresentanza, con conseguente insorgenza dell'obbligazione direttamente in capo ai consorziati, solo perché assunta nel loro interesse.

Di più; la Procura prima e la contestata sentenza poi, ometterebbero di confrontarsi con il contenuto del regolamento del Comune di Crotone, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 99 del 27 giugno 2012.

E invero, la lettura della presente fattispecie alla stregua delle diverse previsioni regolamentari (artt. 5 e 6), puntualmente richiamate nell'atto di gravame, farebbe risaltare l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza per non aver tenuto conto del fatto che:

-l'unica piscina pubblica, esistente nella Città di Crotone, sarebbe stata proprio quella di cui al presente giudizio;

-tenere aperta la piscina avrebbe costituito di per sé attività sportiva di preminente interesse pubblico;

-sarebbe stato consentito l'affidamento diretto della gestione a Consorzi privi di finalità di lucro, impegnati concretamente sul territorio per la promozione e diffusione sul territorio della pratica motoria e sportiva, nonché per organizzare eventi e manifestazioni sportive;

-pur essendo i Consorzi affidatari tenuti al pagamento delle utenze dell'impianto sportivo, l'Amministrazione avrebbe potuto disporre, a seguito di adeguata valutazione e a seconda della tipologia dell'impianto, eventuali diversificazioni di compartecipazione agli oneri derivanti dall'utilizzo da parte di associazioni dalle ridotte capacità economiche;

-nel caso di specie, le polisportive consorziate (società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) avrebbero operato in stretta

aderenza a quanto previsto dalla normativa regolamentare, facendosi anche carico, proprio in virtù del preminente interesse pubblico da perseguire, della realizzazione della copertura pressostatica della piscina per renderla fruibile alla popolazione per tutto l'anno;

-l'impianto qui in rilievo avrebbe avuto qualità non corrispondenti a quelle di una struttura di atletica leggera o calcistica (per antonomasia, all'aria aperta);

-la previsione regolamentare circa la fruibilità dell'impianto natatorio da parte dell'intera cittadinanza e per tutto l'anno, con una specifica struttura di copertura, avrebbe necessariamente comportato un incremento dei costi rispetto a una struttura aperta solo stagionalmente.

In definitiva, l'Amministrazione comunale, giusta i principi dalla stessa fissati, avrebbe espressamente considerato questa nuova qualità dell'impianto sportivo (piscina olimpionica); avrebbe accettato che la stessa fosse aperta tutto l'anno; avrebbe accolto favorevolmente la realizzazione della copertura, prevedendo conseguentemente, dal canto suo, di fare fronte a tutti i relativi costi delle utenze, come consentito dal regolamento.

Risulterebbe allora del tutto inverosimile la contestazione erariale, recepita in sentenza, per cui l'Amministrazione, prima dell'arrivo del nuovo Dirigente OMISSIS, nulla avrebbe saputo dell'accollo dei costi delle utenze, il cui pagamento avrebbe costituito un sotterfugio ideato e organizzato dai signori Ape e De Martino.

La conoscenza, da parte del Comune, della situazione pregressa sarebbe, del resto, attestata dal fatto che l'Amministrazione, nel corso del contestato periodo di attività della piscina: i) ha mantenuto tutte le utenze a suo nome, senza mai richiedere la volturazione; ii) attraverso i propri uffici di tesoreria ha pagato tutte le utenze in contestazione; iii) gli stessi uffici non avrebbero mai svolto né una richiesta di rimborso dei pagamenti effettuati, né mai svolto una rendicontazione delle spese, né posto dubbi sulla loro debenza.

In ogni caso, l'assenza della responsabilità amministrativa dell'appellante sarebbe ulteriormente dimostrata dal decreto n.2/2021, con cui il GIP dott.ssa Romina Rizzo ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati, senza formulare alcuna imputazione nei confronti del sig. Ape.

Infine, sarebbe irrazionale (e non giustificata dal pensiero economico dei costi-benefici) l'affermazione, asseritamente contenuta in sentenza, per cui la permanenza del concessionario nella gestione della piscina dopo la scadenza della Convenzione costituirebbe una manifestazione di volontà di rinnovare la Convenzione, con l'obbligo del concessionario di rimborsare al Comune le somme sborsate per pagare le utenze;

Quinto Motivo - Violazione e falsa applicazione di legge (art.3 comma 1 lett.a L.639 che ha modificato la legge n.20 del 1994, art.1 L.14 gennaio 1994 n.20) in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico-nel casi di specie dolo

**o colpa grave-nella fattispecie costitutiva del danno erariale,
carenza di motivazione della sentenza**

L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza del dolo, richiamando quanto già argomentato in ordine all'assenza di antigiuridicità della propria condotta.

Ha ribadito al riguardo di non aver posto in essere comportamenti con dolo o colpa grave, aggiungendo di aver operato, nella sua qualità di Presidente del Consorzio (associazione di società dilettantistiche sportive), in conformità alle previsioni regolamentari, secondo l'operatività dell'Amministrazione comunale e soprattutto con l'intento di perseguire il preminente interesse pubblico, ossia quello di tenere aperta una struttura sportiva per la cittadinanza.

La stessa perizia svolta in sede penale dalla dott.ssa Chiara Zizza avrebbe confermato l'assenza di ogni forma di *mala gestio*, la mancanza di lucro riconducibile alla gestione del Consorzio, nonché la chiara ridotta capacità economica di tutte le ASD componenti il Consorzio.

Queste ultime, alla luce dei limitati ricavi complessivi della capofila Libertas Mako Nuoto tra il 2013-2018 (€ 29.628.54) e in ragione dell'investimento per la copertura della piscina, avrebbero ritenuto legittima l'assunzione da parte del Comune dei costi delle utenze, e ciò proprio in base al preminente interesse pubblico che la nuova copertura della struttura avrebbe apportato, nel rendere la piscina

fruibile alla cittadinanza per tutto l'arco dell'anno.

L'appellante ha aggiunto che la condotta omissiva del dirigente De Martino, del Sindaco e, per esso, dell'Assessore delegato (i quali, nonostante l'ingente costo delle utenze del primo anno, pari a €. 250.000,00, non si sarebbero attivati per ottenere la riconsegna dell'impianto alla scadenza della convenzione, previa declaratoria di cessazione del rapporto concessorio) avrebbero indotto il Consorzio Daippo, e per esso la consorziata affidataria, a pensare giustamente che l'Amministrazione comunale fosse interessata a offrire la fruibilità della discussa struttura sportiva aperta a tutta la cittadinanza, per tutto l'arco dell'anno, alle medesime condizioni economiche della stipulata convenzione.

Infine, la contestazione della violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, rinvenibile nella ordinanza del GIP del Tribunale di Crotone n.64/2019, sarebbe stata sconfessata dalla successiva richiesta di assoluzione, per non avere commesso il fatto;

Sesto Motivo - Violazione e falsa applicazione delle componenti strutturali dell'illecito, quale condotta illecita, il danno erariale, il nesso di causalità e l'elemento psicologico: dolo o colpa grave in relazione al preteso danno erariale dal 23.11.2017 al 10.9.2018, addebitato soltanto ad Emilio Ape, difetto di motivazione.

L'appellante si è lamentato del fatto che la sentenza gravata non si sarebbe accorta che le motivazioni che hanno portato

all'archiviazione della posizione del Sindaco OMISSIS, degli assessori OMISSIS e OMISSIS, nonché del Dirigente OMISSIS (succeduto al De Martino), originariamente incolpati, avrebbero dovuto valere anche per il sig. Ape, quale presidente del Consorzio Daippo sino al 10.9.2018.

Ciò in quanto:

-la convenzione, scaduta il 10.9.2013, avrebbe costituito titolo più che sufficiente per procedere alla dichiarazione di cessazione del rapporto con il concessionario e assicurarsi la riconsegna dell'immobile;

-durante gli incontri tra il dirigente OMISSIS e i rappresentanti delle associazioni, questi ultimi avrebbero manifestato la necessità di recedere dalla convenzione, per insostenibilità delle relative condizioni economiche, qualora il Comune non si fosse fatto carico delle utenze;

-le fatture sarebbero state intestate al Comune, obbligato a onorarle, in quanto relative a immobile di proprietà comunale;

-l'affidamento, in epoca successiva ai fatti di causa, al Consorzio Daippo (nonostante l'ingente debito asseritamente maturato dallo stesso) della gestione della piscina sarebbe stato giustificato proprio con il preminente interesse a evitare l'interruzione di un servizio di rilevante interesse per la comunità.

Infine, l'appellante ha sottolineato che il PM presso il Tribunale penale di Crotone non aveva formulato alcuna imputazione nei suoi confronti relativamente al periodo 2013-2018, mentre ne aveva

chiesto (e ottenuto) il rinvio a giudizio per l'affidamento provvisorio dal 6.12.2018 al 31.7.2019, salvo poi chiedere, in data 17.1.2024, l'assoluzione per non avere commesso il fatto.

Ciò confermerebbe l'assenza di attività illecita da parte del sig. Ape, il quale non sarebbe mai stato parte sostanziale, ma semplicemente un rappresentante in nome proprio, ma per conto dei consorziati;

Settimo Motivo - Violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cpc e più segnatamente del principio di acquisizione processuale.

L'appellante si è lamentato del fatto che il primo giudice, sebbene abbia attinto diverso e abbondante materiale probatorio formatosi nell'ambito del parallelo procedimento penale, non avrebbe per nulla preso in esame il decreto emesso dal GIP, dott.ssa Romina Rizzo, il 4.2.2021, da cui risulterebbe la mancata imputazione nei suoi confronti per il periodo, qui in rilievo, 2013/2018;

Ottavo Motivo - Violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cc e 94 c.1 cgc, 101 c.3 cgc nonché degli artt.1219 I comma e 2493 IV comma cc.

L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale.

A tal riguardo, ha rimarcato che la Procura erariale, dopo aver richiamato in citazione la ricorrenza di una ipotesi di occultamento doloso, avrebbe successivamente, e solo in sede di discussione orale, richiamato l'atto di diffida e messa in mora del novembre 2018.

Nondimeno, la deduzione sarebbe inammissibile per tardività.

Allo stesso tempo, la decisione gravata, nel dare rilievo all'atto di messa in mora dell'aprile 2018 ovvero a quello del novembre 2018, sarebbe caduta in ultrapetizione, con conseguente nullità.

In ogni caso, l'azione sarebbe prescritta, tenuto conto della data di notifica dell'invito (18-19 agosto 2022) e di quella di effettuazione di ciascun pagamento (dopo il settembre 2013) e non potendo gli atti di diffida indicati in sentenza rivestire efficacia interruttiva nei confronti del sig. APE.

Essi, infatti, non sarebbero stati comunicati al sig. Ape, ma rimessi al Consorzio, quale associazione non riconosciuta dotata di una sua soggettività giuridica;

Nono motivo - Violazione e falsa applicazione dell'art.83 cgc

In via subordinata l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha ommesso la valutazione "virtuale" del contributo causale alla determinazione del danno dei soggetti non evocati in giudizio, sebbene formulati nella comparsa di costituzione e di risposta.

Trattasi, in particolare, secondo quanto esposto nell'atto di gravame, del Consorzio Daippo, dotato di indiscussa soggettività giuridica, delle consorziate e, per esse, della capofila Libertas Mako Nuoto (che ha gestito l'impianto natatorio, svolgendo l'effettiva e concreta attività negoziale a mente dell'art.38 II capoverso c.c.), nonché, per la posta di danno di €. 163.135.34 relativa al periodo 17 novembre 2017/9 settembre 2018, anche dei sigg.ri OMISSIS,

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS;

Decimo Motivo - Violazione e falsa applicazione della cosiddetta *compensatio lucri cum damno* espressamente prevista dall'art.1 comma 1 bis della legge n.20/1994 nonché del potere riduttivo dell'addebito

L'appellante ha, infine, impugnato la sentenza nella parte in cui ha ommesso di computare, nella determinazione del *quantum debeatur*, i vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza ovvero da altre amministrazioni ovvero ancora dalla comunità amministrata.

Ciò con particolare riferimento:

-alla spesa di €. 207.000,00 per l'installazione della copertura pressostatica della piscina, in quanto prestazione che non sarebbe rientrata tra quelle previste in convenzione (artt. 18 e 19);

-alle spese di €. 88.310,08 sostenute per lavori e interventi di manutenzione e migliorativi effettuati sull'impianto natatorio;

-all'IVA versata sulle somme pagate per i costi delle utenze per gas, acqua ed energia elettrica (per il complessivo importo di €. 157.421,00, come ricavabile dalla nota di diffida n. 65247 del 9.11.2018 del dirigente OMISSIS), quali ulteriori vantaggi asseritamente conseguiti da un'altra Amministrazione (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

In ogni caso, gli asseriti danni andrebbero limitati ai maggiori costi derivati dall'utilizzo dell'immobile, di proprietà comunale, rispetto ai costi dello stesso immobile, ove rimasto inutilizzato.

Il sig. Ape ha poi indicato, alle pagg. 68 e ss dell'atto di gravame,

ulteriori elementi di cui si dovrebbe tener conto, ai fini di una

valutazione anche equitativa dell'*utilitas*, quali, ad es.:

-il risparmio per il Comune delle spese di assicurazione e di custodia

dell'impianto sportivo contro i rischi di incendi, fulmini, esplosione,

scoppio e atti vandalici, nonché per danni arrecati a terzi in

conseguenza di attività previste nella convenzione;

-la possibilità per il Comune stesso di (i) assicurare l'uso pubblico

dell'impianto, con particolare riguardo al territorio locale e alle sue

risorse, (ii) di utilizzare gratuitamente la struttura, a suo

insindacabile giudizio, per manifestazioni sportive e non, nonché

(iii) di promuovere e organizzare manifestazioni ed eventi sportivi,

di rilevanza nazionale e internazionale, con finalità anche di

promozione della Città.

Né potrebbe condividersi l'argomentazione, pure contenuta in

sentenza, per cui i vantaggi *de quibus* avrebbero dovuto essere

valutati dagli organi d'indirizzo politico-amministrativo.

Allo stesso modo, l'assenza, nella condotta dell'appellante, del dolo

(così come della colpa grave), asseritamente confermato

dall'assenza di tornaconto economico in relazione alla gestione della

piscina, farebbe risaltare la non correttezza del diniego, da parte

del primo giudice, dell'applicazione del potere riduttivo.

A tal riguardo, il sig. Ape ha richiamato una pluralità di circostanze,

soggettive (ad es., i precedenti positivi di carriera del dirigente Ape

Emilio) e oggettive (responsabilità del Comune, che avrebbe

proceduto alla convenzione dell'impianto natatorio senza attendere a una preventiva analisi economica finanziaria, la quale avrebbe fatto emergere la necessità di un contributo economico; la non ascrivibilità al sig. Ape della responsabilità della mancata rinegoziazione o di un rinnovo formale della convenzione, scaduta il 12.9.2013, che giustificherebbero l'ampia riduzione del danno.

In conclusione, l'appellante, nel riproporre tutti gli argomenti difensivi già dispiegati in primo grado, ha chiesto di accogliere il gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda della Procura regionale ovvero, in via gradata, di ridurre il danno.

4. Con atto pervenuto il 16 gennaio 2025, la **Procura generale** ha rassegnato le proprie articolate conclusioni, prendendo posizione sui singoli motivi di gravame, al fine di farne risaltare l'infondatezza. Nello specifico, con riferimento all'appello del sig. De Martino, ha sottolineato:

-l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sostenendo la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione d'interruzione della prescrizione (quale eccezione in senso lato) e l'applicabilità dell'effetto estensivo dell'interruzione previsto dall'art. 1310 c.c. (presupponente l'invio dell'atto interruttivo a uno dei soggetti solidalmente obbligati), dal momento che ambedue le note di costituzione in mora del 16 aprile e del 9 novembre 2018 sarebbero state ricevute, mediante firma di riscontro, da Emilio Ape;

-la prospettazione da parte del sig. Ape, in punto di condotta illecita,

di una serie di ipotesi che non sarebbero suffragate da alcun elemento probatorio e, per di più, contrastanti con la realtà dei fatti, documentalmente provati.

Da tali fatti risulterebbe che l'Amministrazione comunale non aveva autorizzato in alcun modo la prosecuzione della gestione da parte del Consorzio, dopo un anno di sperimentazione, né tanto meno l'accollo, da parte dello stesso, degli oneri per le utenze della piscina;

-la sussistenza tanto del nesso eziologico quanto del dolo, asseritamente dimostrata dalla consapevolezza, in capo a entrambi gli appellanti, dei vantaggi arrecati, con la loro condotta protratta nel tempo, alle ragioni del Consorzio, indebitamente tenuto esente da qualunque onere correlato alla gestione dell'impianto e in mancanza di valido titolo;

-l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione tanto del potere riduttivo (attesa la natura dolosa delle condotte addebitate) quanto della cd *compensatio lucri cum damno*.

In relazione all'appello del sig. APE, la Procura generale ha affermato:

-la sussistenza della giurisdizione contabile, per la natura di servizio pubblico della gestione degli impianti sportivi e alla luce della giurisprudenza che, in materia di rapporti pecuniari tra P.A. e società privata, ravvisa il cd rapporto di servizio (idoneo a fondare la giurisdizione contabile) tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente

collettivo, sia stato incaricato di realizzare il relativo programma di interesse pubblico;

-l'evidente violazione, da parte dell'appellante, dei propri doveri d'ufficio, per l'indebita spendita di denaro pubblico a favore di un soggetto privato, di cui il sig. Ape era legale rappresentante.

Inoltre, il sig. Ape, quale dipendente comunale, titolare di una posizione organizzativa nel Settore 6 - Avvocatura, Personale, Sociale fino alla fine del 2017, si sarebbe dovuto attivare tempestivamente per impedire l'abuso relativo alla spesa per le utenze di acqua, luce e gas nella piscina, invece di consentirne l'esercizio per una durata di ben cinque anni;

-l'irrelevanza e/o infondatezza delle tesi difensive circa la qualificazione del Consorzio quale associazione non riconosciuta e, quindi, come Consorzio con attività interna e circa il difetto di legittimazione dell'appellante, sul presupposto che (i) l'associazione avrebbe comunque dovuto pagare i canoni relativi alle utenze, indipendentemente dalle caratteristiche dell'attività svolta; (ii) il P.M. contabile avrebbe puntualmente contestato all'Ape di avere platealmente violato, per anni, le disposizioni della convenzione, da lui stesso sottoscritta, per la gestione dell'impianto sportivo, riguardo alla competenza sull'addebito delle spese per le utenze; (iii) il sig. Ape sarebbe stato chiamato a rispondere dell'illecito nella duplice veste di presidente del Consorzio e di dipendente comunale;

-non vi sarebbe in sentenza alcuna erronea qualificazione giuridica della domanda proposta dalla Procura, ponendosi la decisione in

perfetta armonia con il nucleo essenziale della richiesta risarcitoria del Requirente (perdurare della gestione gratuita dell'impianto da parte del Consorzio, con il permanere dei costi dell'utenza a carico del Comune);

-l'infondatezza della tesi difensiva circa il mancato svolgimento di attività negoziale (con conseguente, asserita non configurabilità delle contestate attività illecite), alla luce del fatto che l'appellante Ape avrebbe espletato, per conto del Consorzio, tutte le attività disciplinate dalla convenzione, anche in via di fatto, alla scadenza della stessa;

-la violazione dei doveri d'ufficio, in cui sarebbe incorso l'appellante per avere riservato un indebito favoritismo al Consorzio per lungo tempo, in contrasto insanabile con i doveri connessi alla funzione rivestita in ambito comunale, in qualità di titolare di una posizione organizzativa nel settore 6 "Avvocatura, Personale, Sociale" fino alla fine del 2017;

-la sussistenza del dolo, per avere il sig. Ape posto volontariamente a carico del Comune, per anni, spese che avrebbero dovuto gravare sul Consorzio;

-l'insussistenza di condotte degli amministratori, tali da "alleggerire" la posizione dell'appellante e tanto meno esimerlo dalle proprie responsabilità, sul presupposto che l'interesse della collettività a mantenere aperta la piscina non avrebbe potuto in alcun modo essere considerato idoneo a giustificare l'addebito incongruo di spese ai danni del Comune;

	SENT. 226/2025	
	-l'irrelevanza del motivo di doglianza sull'omessa considerazione del	
	decreto del GIP di Crotone del 4 febbraio 2021, risultando	
	dirimente, ai fini della configurabilità di una fattispecie di	
	responsabilità amministrativo contabile, la compiuta ed esaustiva	
	descrizione degli addebiti puntualmente contestati in citazione e	
	ritenuti sussistenti nella sentenza impugnata;	
	-l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, per la rilevabilità	
	d'ufficio dell'eccezione di interruzione della prescrizione e l'idoneità	
	interruttiva delle note di diffida e messa in mora, considerate in	
	sentenza;	
	-il chiaro significato dell'omessa valutazione in sentenza della	
	condotta di altri soggetti nella produzione del danno erariale, ovvero	
	l'implicito riconoscimento in senso negativo di qualunque	
	coinvolgimento in capo a terzi, asseritamente non ravvisabile – né	
	tanto meno provato – nel caso di specie;	
	-l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere riduttivo e	
	per l'applicazione della regola sui vantaggi comunque conseguiti.	
	In conclusione, la Procura generale ha chiesto il rigetto degli appelli,	
	previa riunione degli stessi, con condanna degli appellanti alle	
	spese.	
	5. Con memoria pervenuta il 16 gennaio 2025, la difesa del sig. De	
	MARTINO Gianfranco ha insistito per l'accoglimento integrale	
	dell'appello.	
	Allo stesso tempo, ha depositato due articoli di stampa dell'ottobre	
	2024, riguardanti la rinuncia alla partecipazione al campionato di	
	38	

serie A2 da parte della Rari Nantes L. Auditore Crotone, per l'impossibilità di utilizzo della piscina olimpionica della Città di Crotone, a seguito delle vicende oggetto di causa.

Tali documenti dimostrerebbero che l'utilizzo dell'impianto comunale avrebbe costituito una scelta d'indirizzo politico e strategico del Comune per garantire lo sviluppo di tale attività sportiva di rilievo nazionale e per incentivare la pratica della stessa, di pubblico interesse e di carattere non economico, da parte dei giovani, delle scuole e degli appartenenti ad altre istituzioni pubbliche.

6. Con memoria pervenuta il 17 gennaio 2025, la difesa del sig. **APE Emilio** ha inteso reiterare le difese già svolte nell'atto d'appello, ribadendo, tra l'altro, l'impossibilità di considerare l'appellante soggetto a responsabilità erariale nella sua veste di Presidente del Consorzio concessionario, né tantomeno quale dipendente comunale, sul presupposto che lo stesso non avrebbe interagito su detta questione nell'ambito del suo ufficio.

Ha aggiunto che la sentenza gravata non avrebbe considerato il contenuto di talune disposizioni del regolamento comunale, approvato con delibera consiliare n. 99/2012, tra cui l'art. 8, relativo, in particolare, alla possibilità, oggetto di riserva in favore dell'Amministrazione, di valutare eventuali diversificazioni di compartecipazioni agli oneri di utilizzo da parte di associazioni dalle ridotte capacità economiche.

In conclusione, l'appellante ha insistito per l'accoglimento delle

conclusioni ivi rassegnate.

7. In data 20 gennaio 2025, la **Procura generale** ha depositato il dispositivo della sentenza n. 982/2024 adottata dal Tribunale penale di Crotone nei confronti, tra gli altri, dei sigg.ri De Martino e Ape, nell'ambito del parallelo processo penale.

8. Con atto pervenuto in data 24 gennaio 2025, la difesa del sig. **DE MARTINO Gianfranco**, dopo aver eccepito la tardività del deposito del già menzionato dispositivo, nonché la scadenza al successivo 21 marzo del termine per deposito della relativa motivazione, ha chiesto termini a difesa e, dunque, il rinvio dell'udienza del 6 febbraio 2025.

Ciò al fine di prendere visione della motivazione della sentenza penale, in modo tale da predisporre adeguata difesa.

9. Con "*note di udienza*" del 4 febbraio 2025 (pervenute il giorno successivo), il sig. **APE Emilio** ha inteso replicare alle deduzioni della Procura generale.

In particolare, l'appellante ha sottolineato e/o ribadito, con riferimento ai singoli motivi di gravame, che:

-l'Organo requirente non avrebbe esplicitato una critica adeguata e precisa alla censura sulla giurisdizione, con particolare riferimento alla circostanza per cui il Consorzio Daippo, quale Consorzio con attività interna, avrebbe operato quale mandatario dei consorziati, senza bisogno di spendita del nome degli stessi e con l'insorgenza diretta in capo ai medesimi dell'obbligazione assunta nel loro interesse.

Esso, dunque, non sarebbe mai stato il concessionario della gestione dell'impianto sportivo, avendo contratto in nome e per conto delle consorziate e più precisamente della consorziata Libertas Mako Nuoto, società sportiva dilettantistica srl;

-il P.M. contabile non avrebbe provato la concreta attività negoziale svolta dal sig. Ape con i terzi, onde il difetto di legittimazione passiva dello stesso;

-la protrazione della convenzione dopo la scadenza di un anno non integrerebbe un contratto nullo, per violazione dell'art.30 d.lgs.163/2006, ma una valida rinnovazione, sussistendo in materia di scelta del contraente la certezza della unicità del fornitore, per essere la convenzione stata conclusa con tutte le associazioni e società natatorie del comprensorio provinciale di Crotone.

Da qui la dedotta, ragionevole possibilità di interpretare la domanda non come azione di ripetizione di indebito oggettivo, bensì come domanda di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'impianto sportivo;

-il parallelo processo penale è da ultimo sfociato nella sentenza n. 982/2024 di condanna dei dirigenti comunali De Martino e OMISSIS per il delitto di cui all'art. 314 bis c.p. (indebita destinazione di denaro o cose mobili), in relazione all'accusa di avere imputato le spese della piscina a capitoli di bilancio stanziati per altre finalità.

Le condotte in questione avrebbero allora concretizzato il caso fortuito e più segnatamente il fatto del terzo da intendere come evento interruttivo del nesso causale;

-la Procura generale non avrebbe contestato le argomentazioni difensive sull'assenza dell'elemento soggettivo, se non con come petizioni di principio, continuando a confondere le obbligazioni per conto del consorzio e quelle per conto del consorziato;

-la responsabilità, per di più dolosa, del sig. Ape non si giustificerebbe proprio alla luce delle motivazioni spese dalla Procura generale per l'archiviazione delle posizioni del dirigente OMISSIS, del sindaco OMISSIS e degli assessori OMISSIS e OMISSIS, per il periodo 23.11.2017-10.9.2018;

-la Procura generale non avrebbe rappresentato nulla circa il decreto di rinvio a giudizio penale del 4 febbraio 2021, da cui risultava la mancata imputazione nei confronti di Emilio Ape, né realmente affrontato l'argomentazione difensiva circa il coinvolgimento di altri soggetti, non evocati in giudizio, compresi i soggetti condannati in sede penale;

-sussisterebbero i presupposti per l'applicazione della regola sui vantaggi comunque conseguiti, nonché del potere riduttivo.

L'appellante ha, per contro, dichiarato di non insistere più di tanto nel motivo relativo alla prescrizione, riconoscendo che la costituzione in mora del 16.4.2019 e 9.11.2018 erano state inviate anche a Emilio Ape, che le aveva ricevute, per come risulta dalla firma apposta in calce a tali atti.

In conclusione, il sig. APE ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di ricorso.

10. Con ordinanza a verbale dettata all'udienza del 6 febbraio 2025,

	SENT. 226/2025	
	ritualmente comunicata alle parti il giorno successivo, questa	
	Sezione ha rinviato la discussione del giudizio all'odierna udienza,	
	onerando la Procura generale del deposito della sentenza penale n.	
	982/2024, completa di motivazioni.	
	La Procura generale ha provveduto all'incombente istruttorio in data	
	7 aprile 2025.	
	La sentenza penale in questione, per quanto di specifico rilievo in	
	questa sede, ha:	
	-condannato il sig. De Martino Gianfranco alla pena di anni 4 e mesi	
	10 di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per i	
	delitti di cui ai capi A) e D) della rubrica (indebita destinazione di	
	denaro o cose mobili altrui ex art. 314 bis c.p., così riqualificata	
	l'originaria contestazione di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. e falso	
	ex artt. 479 e 476 c.p.), in relazione all'accusa di aver ordinato la	
	liquidazione di talune fatture afferenti il consumo di energia elettrica	
	e di gas della Piscina comunale di Crotone, attestando falsamente	
	l'intervenuto impegno di spesa sui capitoli di bilancio indicati in	
	ciascuna determina;	
	-assolto il sig. Ape dai delitti di cui ai capi B) e C) della rubrica	
	(turbata libertà della scelta del contraente ex art. 353 bis c.p. e	
	abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.) con la formula, rispettivamente	
	"perché il fatto non sussiste" e "perché il fatto non è più previsto	
	dalla legge come reato", in relazione all'accusa di aver preso parte	
	all'accordo collusivo sfociato nella determina dirigenziale del 10	
	dicembre 2018 di affidamento diretto della piscina, sempre al	
	43	

Consorzio Daippo.

11. In data 26 maggio 2025, la difesa dell'appellante **DE MARTINO Gianfranco** ha depositato l'appello proposto in sede penale avverso la richiamata decisione del Tribunale penale di Crotone n. 982/2024.

La medesima difesa ha fatto pervenire, in data 29 maggio 2025, una memoria con la quale ha in primo luogo rimarcato che la motivazione della decisione penale non sarebbe tale da richiedere modifiche a quanto già sostenuto nel gravame introduttivo del presente giudizio.

Essa, infatti, sarebbe pervenuta al giudizio (ritenuto errato) di condanna sulla base di imputazioni estranee al giudizio pendente avanti questa Corte.

Tali imputazioni sarebbero, infatti, incentrate sul fatto che il sig. De Martino, in alcune determine dirigenziali adottate per la liquidazione di fatture di energia elettrica e di gas, avrebbe attestato falsamente determinate circostanze, nonché distratto i fondi dalla loro destinazione di bilancio, per il pagamento delle fatture.

Per contro, l'addebito contestato all'ing. De Martino nella presente sede gius-contabile riguarderebbe la mancata chiusura della Piscina Olimpionica S. Francesco di Crotone, alla scadenza della convenzione con il Consorzio DAIPPO.

Per questa via, egli avrebbe causato il danno erariale derivante dal pagamento delle bollette per l'energia elettrica e il gas relative a tale impianto, intestate al Comune ma che, secondo l'accusa,

avrebbero dovuto essere pagate dal Consorzio, nonché invaso la sfera di competenze del Consiglio e della Giunta comunali nella valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla gestione della piscina.

L'appellante ha, inoltre, sostenuto che dall'attività istruttoria e dalle riflessioni emergenti dalla sentenza penale, sarebbe possibile trarre spunti a sostegno di quanto sostenuto nei propri scritti difensivi.

Ciò con particolare riferimento al fatto che:

-l'Amministrazione, sin dall'inizio, sarebbe stata orientata a proseguire il rapporto con il Consorzio Daippo, così come asseritamente confermato dal riferimento, contenuto in convenzione, al piano d'investimento previsto dal Consorzio (realizzazione di copertura pressostatica della vasca olimpica per garantirne la fruibilità anche nel periodo invernale);

-la condotta del Dirigente De Martino (autorizzare, in pendenza della proposta del Gestore avanti la Giunta comunale, la liquidazione delle fatture relative alle due utenze, evitando la chiusura dell'Impianto) avrebbe salvaguardato l'interesse della sua amministrazione;

-il medesimo Dirigente non avrebbe inoltrato al Daippo alcuna lettera di proroga e/o rinnovo della convenzione, limitandosi ad autorizzare la liquidazione di fatture per energia elettrica e gas intestate al Comune, che, secondo la scaduta convenzione, spettava al Comune pagare e il cui pagamento sarebbe risultato essenziale per mantenere aperto l'impianto pubblico, ciò in perfetta

aderenza con la linea di indirizzo politico-amministrativa degli organi comunali;

-l'indirizzo politico amministrativo degli organi comunali di realizzare e, poi, di mantenere aperto e potenziare l'impianto sportivo natatorio S. Francesco, sarebbe dimostrato (i) dalla costruzione dello stesso, (ii) dalle delibere di Giunta volte a sollecitarne l'immediata apertura, (iii) dall'avere la Giunta chiesto e ottenuto un ingente finanziamento regionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 97,44 kwp da installare sulla copertura degli spogliatoi dell'impianto in questione (intervento realizzato tra il 2013 e il 2015).

Tale indirizzo emergerebbe chiaramente dall'esame della motivazione della sentenza penale, da cui si evincerebbe:

-l'affidamento (dopo la convenzione del 2012) della piscina comunale, sempre in favore del medesimo Consorzio DAIPPO, avvenuto nel 2018;

-la giustificazione dell'affidamento temporaneo (ancora) nel 2018 con la finalità di tutelare gli interessi della collettività crotonese e degli atleti che utilizzavano la struttura (delibera n. 348 del 6 dicembre 2018);

-l'impatto negativo, dal punto di vista sociale, della chiusura della piscina, la cui realizzazione era costata milioni di euro al Comune di Crotone;

-l'utilizzo gratuito della piscina da parte di vari Enti, Istituzioni, Associazioni (Capitaneria di Porto di Crotone, Polizia Municipale di

Crotone, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Cooperativa Sociale Shalom, Associazione Autistici e così via);

-le perdite registrate, in base alla relazione della consulente Zizza, da tutti i componenti della struttura consortile DAIPPO (pur non calcolando le spese di luce e gas), quale elemento asseritamente in grado di spiegare le ragioni dell'accollo delle bollette di energia elettrica e del gas in capo al Comune proprietario dell'Impianto sportivo;

-notizie di incontri presso la sala consiliare di genitori di bambini che chiedevano la riapertura della piscina;

-la destinazione della condotta di De Martino (e di OMISSIS, anch'esso condannato dal Giudice penale) non già all'arricchimento personale, ma a continuare a fornire alla collettività un servizio pubblico quale la fruizione della piscina comunale;

-la presenza, in ogni caso, di un concomitante interesse pubblico quale circostanza di assoluto rilievo in questa sede ai fini della c.d. "*compensatio lucri cum damno*".

Infine, il sig. De Martino ha evidenziato che il Comune ha intrapreso azione nei confronti del Consorzio DAIPPO per il recupero di quanto pagato per le fatture di fornitura alla piscina olimpionica, aggiungendo che l'accoglimento di tale domanda azzererebbe il danno erariale addebitato in sentenza, da ritenere allo stato meramente potenziale.

In conclusione, l'appellante si è riportato all'atto di gravame, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

12. Alla pubblica udienza del 19 giugno 2025, l'Avv. Salvatore Alberto Romano, per l'appellante De Martino, ha insistito per l'accoglimento del gravame, rimarcando, tra l'altro, l'assenza di competenza in capo al proprio assistito a dichiarare la risoluzione del contratto e a rilasciare un provvedimento di proroga.

Ha aggiunto che sussisterebbe in atti la prova del fatto che il sig. De Martino avrebbe proposto più volte all'Amministrazione il rinnovo della concessione.

Ha, infine, sottolineato che la chiusura della piscina avrebbe comportato l'interruzione di un servizio e quindi un danno, tanto più che il Comune avrebbe sempre manifestato l'intenzione di tenere attiva la struttura, a tal punto di dotarla di un impianto fotovoltaico.

Ha concluso come in atti.

L'Avv. Luigi Morrone, per il sig. De Martino, ha ribadito la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, sostenendo, tra l'altro, l'assenza di una collusione dolosa tra i due appellanti e la totale estraneità delle funzioni del sig. Ape rispetto alla gestione della piscina.

Ha concluso come in atti.

L'Avv. Gaetano Grillo, per l'appellante Ape, ha diffusamente argomentato in ordine al difetto di giurisdizione contabile, all'assenza di legittimazione passiva del proprio assistito, all'erronea qualificazione dell'azione esercitata, alla necessità, in ogni caso, di ridurre il danno (in applicazione della regola sull'*utilitas* e del potere riduttivo), concludendo come in atti.

L'Avv. Francesco Rosi, per il sig. Ape, ha insistito per l'accoglimento del gravame, rimarcando, tra l'altro, l'infondatezza della contestazione attorea circa la violazione del codice dei contratti, così come la mancata distrazione di somme da parte del suo assistito, né come rappresentate legale del Consorzio né come dipendente comunale.

Ha concluso come in atti.

Il P.M. ha reiterato la richiesta di rigetto degli appelli, richiamando anche la sentenza penale di primo grado. Quest'ultima, in particolare, oltre a condannare il sig. De Martino, ha assolto il sig. Ape con motivazioni che, però, secondo l'Attore pubblico non ne escluderebbero il coinvolgimento nell'illecito contabile.

Il P.M. ha, dunque, ribadito l'illegittimità della proroga della convenzione, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (stante l'applicabilità dell'art. 1310 c.c.), il coinvolgimento nella vicenda del sig. Ape (quale dipendente comunale in conflitto d'interessi, siccome titolare di posizione organizzativa nel settore Avvocatura), concludendo come in atti.

L'Avv. Gaetano Grillo, in sede di replica, ha ribadito l'assenza di vantaggi personali per il proprio assistito.

Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1, del codice della giustizia contabile (c.g.c.), approvato con il d.lgs.

n. 174/2016, la riunione degli odierni appelli, trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza.

2. Risulta ora possibile l'esame dei gravami, partendo ovviamente dallo scrutinio dei motivi attinenti a questioni pregiudiziali e/o preliminari, talora comuni ai due appellanti.

A tal riguardo, non è privo di utilità rammentare che, per consolidata giurisprudenza, la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli artt. 76 e 279 c.p.c., attualmente disciplinato dall'art. 101, comma 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto, fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (in termini, tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App., n. 31/2025, con la giurisprudenza contabile, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, ivi richiamata).

2.a) Nello specifico, l'appellante APE Emilio, con il **primo motivo** di gravame, ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha affermato la **giurisdizione contabile** nei suoi confronti.

A tal riguardo, ha formulato articolate argomentazioni, come sopra diffusamente riportate, incentrate sulla (pretesa) natura di Consorzio con attività interna (associazione non riconosciuta) del

Consorzio "Daippo", la quale impedirebbe di configurare la responsabilità erariale in capo al sig. Ape.

Ciò sia con riferimento alla veste di Presidente del Consorzio (Ente non convenuto in giudizio e comunque asseritamente non titolare del rapporto concessorio, per essere l'obbligazione sorta direttamente in capo ai consorziati, in nome e per conto dei quali il sig. Ape avrebbe agito) che in relazione alla qualità di dipendente comunale, per non essere stato egli parte sostanziale della concessione amministrativa, circostanza, questa, che determinerebbe l'assenza di ogni conflitto potenziale d'interessi con il Comune.

Nondimeno, il motivo non riveste pregio.

Sul punto, giova osservare che, per consolidata giurisprudenza, la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda, cioè sulla base del *"...c.d. petitum sostanziale, individuabile indagando sull'effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio e alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui si articola"* (così, Corte conti, Sez. II App., n. 30/2021, richiamante Cass., SS.UU. n. 3145/2003, n. 5179/2004, n. 3077/2003; n. 5619/2003, n.10375/2007; id., Sez. II App., n. 121/2021, richiamante Cass., SS.UU., n. 20350/2018 e n. 2157/2021; id., Sez. II App., n. 31/2025).

La giurisdizione si determina, dunque, in base al *petitum sostanziale*, il quale va identificato in funzione della concreta

pronuncia che si chiede al giudice e anche in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 128/2025, richiamante Cass. SS.UU. nn. 5236/2025, 2368/2024, 20350/2018, 12378/2008).

Con particolare riferimento alla giurisdizione contabile, è stato condivisibilmente affermato che, ai fini della relativa configurazione, <<...è necessaria e, al contempo, sufficiente, l'allegazione di una *fattispecie oggettivamente riconducibile allo schema del rapporto di servizio del suo preteso autore, mentre attiene al merito ogni questione riguardante l'effettiva sussistenza, in concreto, dello stesso, considerato che, come pacificamente chiarito dal giudice di legittimità, "il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall'evento dannoso che si assume verificato a carico di una pubblica amministrazione e non dal quadro di riferimento pubblico o privato nel quale si colloca la condotta produttiva del danno"* (Cass. civ., SS.UU., 17 maggio 2022, n. 15893) >> (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 148/2023; id., Sez. II App., n. 128/2025).

In ogni caso, *"l'applicazione del criterio del petitum sostanziale, pur comportando l'apprezzamento di elementi che attengono al merito non comporta che la decisione sulla giurisdizione possa confondersi con quella sul merito e che la giurisdizione possa essere*

determinata secundum eventum litis" (così, Corte conti, Sez. II App, n. 30/2021, con la giurisprudenza ivi richiamata).

La pronuncia in punto giurisdizione non presuppone, dunque, l'accertamento della situazione di fatto, in quanto "...*ai fini della decisione sulla giurisdizione, l'apprezzamento affidato al giudice, con il correlativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato in riferimento ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati*" (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2006, n. 4894, richiamata da Corte conti, Sez. II App, n. 148/2023).

Orbene, nella fattispecie all'esame, il *petitum* sostanziale si incentra su una richiesta risarcitoria che attiene a esborsi (ritenuti) indebiti, riconducibili, nella prospettazione attorea e per il sig. Ape, all'adozione dell'atto del 22 agosto 2012 (volto a ottenere la fissazione della durata della concessione in anni 6, senza ipotizzare una procedura comparativa per il rinnovo della stessa), alla stipula della convenzione "sperimentale" del 10 settembre 2012, nonché all'inerzia, protratta per anni, che avrebbe consentito il rinnovo tacito della convenzione, con l'indebito protrarsi dell'assunzione degli oneri delle utenze in capo al Comune concedente (pagg. 14 e ss. dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).

A fronte di tanto, la giurisdizione contabile può ravvisarsi alla luce (quanto meno) del fatto che l'appellante ha rivestito anche la qualità di dipendente comunale, titolare di posizione organizzativa nell'ambito del Settore "Avvocatura, Personale e Sociale".

Ciò con salvezza, ovviamente, della verifica circa la fondatezza delle contestazioni attoree, attinenti alla menzionata qualità.

Peraltro, con riferimento all'aspetto valorizzato in sentenza ai fini della configurazione, anche sotto altro profilo, della giurisdizione contabile in capo al sig. APE (Presidente del Consorzio, ritenuto legato, in virtù della concessione, da relazione "funzionale" con il Comune), il Collegio rileva che:

-lo stesso appellante, a pag. 44 della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, parla di Consorzio con attività esterna, prevedente un'attività con terzi (Comune di Crotone);

-il Consorzio Daippo, dotato di sicura soggettività giuridica (Cass. n. 23401/2015, richiamata a pag. 60 dell'atto d'appello) ha facoltà di agire anche in nome e per conto proprio (art. 6 dello Statuto);

-negli atti comunali, il soggetto affidatario della gestione della piscina è sempre individuato nel Consorzio (es. delibera giunta n. 314/2012, avente a oggetto la riapprovazione della "...*delibera di G.C. n. 364 del 06/12/2011, con la quale si regolano i rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il Consorzio Sportivo Daippo*");

-la Libertas Mako Nuoto Società Sportiva Dilettantistica (ovvero la consorziata capofila designata, in base al verbale del Consiglio direttivo del 25.10.2012 e alla relazione in sede penale della CTU dott.ssa Chiara Zizza, alla gestione degli impianti ancora da affidare e di quelli già in concessione) è stata ammessa al Consorzio solo in epoca successiva all'intervenuto affidamento della gestione della piscina al Consorzio stesso (precisamente, in data 25 ottobre 2012

a fronte di una convenzione di affidamento stipulata il 10 settembre 2012).

Resta allora confermata l'infondatezza del presente motivo di gravame.

2.b) Egualmente infondato si appalesa il **secondo motivo** dell'appello del sig. APE Emilio, finalizzato a dar rilievo all'asserito difetto di **legittimazione passiva** dello stesso, che riposerebbe essenzialmente sul fatto che l'appellante non si sarebbe mai ingerito nell'attività negoziale tra il Comune e i terzi (nel caso specifico, secondo l'impostazione difensiva, la già richiamata consorziata Libertas Mako Nuoto Società Sportiva Dilettantistica).

Nondimeno, può osservarsi in senso contrario che, analogamente a quanto già esposto con riguardo al denunciato difetto di giurisdizione, *"...la carenza di legittimazione passiva va valutata esclusivamente in base alla prospettazione della domanda, come formulata dall'attore, senza contaminazioni rinvenienti dal merito della controversia"* (così, da ultimo, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 128/2025).

In particolare, *"La legittimazione passiva sussiste sempre allorché vi sia coincidenza tra il soggetto della fattispecie in astratto considerata e colui contro il quale la domanda è proposta ed è affermato essere soggetto passivo del diritto. Solo ove non vi sia questa coincidenza ed essa sia concretamente ed ictu oculi rilevabile, il legislatore consente al giudice di pronunciarsi estromettendo il chiamato in giudizio prima ancora di procedere*

all'esame del merito" (così, Corte conti, Sez. III App., n. 14/2021).

Nella fattispecie all'esame, proprio sulla base della prospettazione attorea (incentrata sul fatto di avere il convenuto operato quale dipendente comunale e di avere lo stesso agito, in nome e per conto del Consorzio, interfacciandosi costantemente con l'Amministrazione comunale, in conformità ai poteri presidenziali di cui all'art. 28 dello Statuto), risulta possibile riconoscere la legittimazione passiva dell'appellante, impregiudicate ovviamente le valutazioni sulla fondatezza nel merito della domanda.

2.c) Va ora scrutinato il **terzo motivo** dell'appello proposto dal sig. APE, volto a far valere l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per aver qualificato la domanda attorea come azione di ripetizione di indebito oggettivo invece che domanda di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'impianto sportivo, ovvero come obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale a causa della ritardata consegna dell'impianto sportivo.

Invero, secondo il sig. Ape, essendo stata la durata della convenzione del 10.9.2012 fissata per un anno, il concessionario, qualora il relativo comportamento fosse considerato antigiuridico, dovrebbe rispondere del danno da ritardata restituzione del bene, che avrebbe impedito al Comune di ricorrere alla gara pubblica e, conseguentemente, arrecato il nocumento del mancato conseguimento del risparmio di spesa, ottenibile mediante il confronto tra più offerte.

Il motivo non merita accoglimento.

La piana lettura della sentenza gravata fa, infatti, emergere come la stessa, in conformità al libello di responsabilità, si sia correttamente incentrata sul danno per l'assunzione indebita, da parte del Comune, degli oneri per le utenze della piscina.

Nell'impostazione attorea, recepita dal primo giudice, tale assunzione è stata resa possibile dal comportamento inerte (anche) del sig. Ape, cui è stato addebitato di aver consentito il rinnovo tacito della concessione "sperimentale" e annuale del settembre 2012, con l'illegittimo e pluriennale protrarsi delle condizioni di favore per il concessionario, ivi previste.

2.d) Il Collegio è ora chiamato all'esame dei punti **1.1- 1.2- 1.3.1 e 1.3.2** dell'appello proposto dal sig. DE MARTINO e dell'**ottavo motivo** del gravame dispiegato dal sig. APE, suscettibili di trattazione congiunta, in quanto tutti finalizzati a censurare la decisione impugnata nella parte in cui ha rigetto l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, sotto i diversi aspetti sopra puntualmente rappresentati.

A tal riguardo, va premesso che il sig. APE, nella memoria del 3 febbraio 2025 di replica alle deduzioni della Procura, con riferimento all'eccepita prescrizione, ha dichiarato che *"...Non si insiste più di tanto perché si riconosce che le costituzioni in mora del 16.4.2019 e 9.11.2018 erano state inviate anche ad Emilio Ape, che le aveva ricevute per come risulta dalla firma per ricevuta apposta in calce ad essi atti"*.

Tuttavia, siffatta dichiarazione non esprime, a giudizio del Collegio,

la chiara e inequivoca volontà di rinuncia al motivo di gravame, tale da rendere superfluo l'esame della fondatezza della censura, con riferimento alla posizione specifica del sig. Ape (sulla superfluità di tale esame per l'ipotesi di rinuncia a uno o più motivi di gravame, cfr. Cass. n. 414/2021).

Ciò premesso, le plurime doglianze dei due appellanti in punto di prescrizione meritano condivisione solo parziale, per quanto di seguito esposto.

2.c.1) Nello specifico, risulta sicuramente infondata la deduzione relativa alla pretesa applicabilità, alla presente fattispecie, dell'art. 93, comma 4, d.lgs. 267/00 (cd T.U.E.L.), alla cui stregua l'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla "*commissione del fatto*", senza riferimento alcuno al cd. "*occultamento doloso*".

L'art. 1, comma 2, legge n. 20/94 e s.m.i. ("*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta*") si applica, infatti, pacificamente alla generalità degli agenti pubblici, ivi compresi gli amministratori e dipendenti degli Enti locali (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 613/2022; pagg. 79 e ss).

Ciò alla luce del riferimento operato dal comma 1 dell'art. 93 TUEL alle "*disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato*" (tra cui va annoverata la disciplina sulla prescrizione del credito erariale) e in considerazione del fatto che il

successivo comma 4 del medesimo art. 93 non riveste natura speciale (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 42/2019).

Del resto, *"...già prima dell'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994, la giurisprudenza della Corte dei conti aveva enunciato il principio secondo cui il termine di prescrizione inizia a decorrere quando il danno è concreto ed attuale. A tale conclusione era pervenuta tenendo conto della previsione contenuta nell'art. 58, comma 4, della legge n. 142 del 1990 (di tenore sostanzialmente conforme a quello dell'art. 93, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000) e della disposizione recata dall'art. 2935 cod.civ., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere"* (così testualmente, la già richiamata Corte conti, Sez. II App., n. 42/2019).

2.c.2) Parimenti infondata si appalesa l'argomentazione difensiva incentrata sul fatto che il primo giudice si sarebbe illegittimamente sostituito all'attore pubblico, individuando di sua iniziativa un atto interruttivo della prescrizione (la nota di messa in mora dell'aprile 2018), diverso da quello indicato dalla Procura erariale (l'atto del novembre 2018), per di più solo in sede di discussione orale, richiamando la citazione il solo concetto di "doloso occultamento". Sul punto può rilevarsi che, per consolidata giurisprudenza, l'identificazione del regime prescrizionale (ovvero della disciplina legale applicabile al caso di specie, in cui assumono particolare rilievo l'individuazione del *dies a quo* e la durata della prescrizione) confluisce nella *questio iuris*, che è riservata alla determinazione

giudiziale, in omaggio al principio *iura novit curia* (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 464/2021, con la giurisprudenza contabile e della Cassazione ivi richiamata).

Più in particolare, per quanto di specifico rilievo in questa sede, *"l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti"* (così, Cass. n. 12876/2015; id., Cass., Sez. unite, n. 15661/2005, richiamate da Corte conti, Sez. II App. n. 281/2023, pagg. 63 e 64).

Conseguentemente, *"il giudice, chiamato a decidere sulla questione di prescrizione introdotta dal convenuto attraverso l'eccezione di cui all'art. 2938 c.c., può tener conto anche del fatto interruttivo di essa, anche se non dedotto formalmente dall'attore come controeccezione"* (Cass., Sez. L., Sentenza n. 2035 del 30/01/2006, Rv. 587230-01), *fermo restando che "l'interruzione della prescrizione può essere dedotta per la prima volta in sede di appello"* (Cass., Sez. L., Sentenza n. 25213 del 30/11/2009, Rv. 611076-01)" (così, da ultimo, Cass. n. 27889/2017).

L'orientamento in questione è stato ribadito anche di recente, essendo stato condivisibilmente affermato che *"...poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riserva il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde*

all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione (v. anche: Sez. L., Sentenza n. 2035 del 30/01/2006; Sez. L., Sentenza n. 4135 del 22/02/2007; Sez. L., Sentenza n. 17777 del 21/08/2007; Sez. L., Sentenza n. 1583 del 26/01/2010). Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Sez. 2, Ordinanza n. 27998 del

31/10/2018; Sez. U., Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013)" (così testualmente, Cass, n. 9810/2023, citata anche dalla Procura generale).

Resta, dunque, confermata l'infondatezza della presente argomentazione.

2.c.3) Per contro, il Collegio ritiene fondate le argomentazioni difensive relative all'impossibilità di riconoscere alle due note del 16 aprile 2018, prot. n. 24328, e del 9 novembre 2018, prot. n. 65427, valenza interruttiva della prescrizione nei confronti degli odierni appellanti.

Nello specifico, con la nota del 16 aprile 2018, l'Amministrazione comunale ha manifestato l'intenzione di provvedere all'affidamento della gestione della Piscina in conformità alle previsioni della normativa vigente, sottolineando, altresì, che "... è in corso presso gli uffici del Comune il conteggio dei costi relativi alle utenze di acqua, energia elettrica e gas, sostenuti dall'ente dal settembre 2013 a tutt'oggi, che saranno addebitati al Consorzio".

La medesima nota riporta in indirizzo il solo Consorzio Daippo ed è stata posta alla "cortese attenzione" dell'Avv. Emilio Ape.

Con successivo atto del 9 novembre 2018, il Comune ha intimato il pagamento dell'importo di €. 1.096.474,23, a titolo di costi per le utenze (energia elettrica, gas ed acqua) sostenuti dall'Ente, secondo la quantificazione in essa riportata e sulla base dei prospetti alla medesima allegati.

Anche questo atto riporta in indirizzo il solo Consorzio "Daippo", ma

a differenza della prima, non è stata posta all'attenzione dell'Avv. Ape.

Resta, dunque, acclarato che le note in questione sono state inoltrate unicamente al Consorzio, soggetto giuridico distinto tanto dal sig. Ape quanto dal sig. De Martino (quest'ultimo non menzionato in alcuna delle stesse).

Né vale in senso contrario il fatto, già rappresentato, che la nota del 16 aprile 2018 è stata posta alla "*cortese attenzione*" del sig. Ape, essendo quest'ultimo menzionato, con ogni evidenza, unicamente quale soggetto chiamato, nell'ambito e per conto del Consorzio, ad interessarsi della questione.

Analoghe conclusioni s'impongono quanto alla circostanza per cui entrambe le note risultano firmate, per ricevuta, dal sig. APE.

E invero, a fronte di una nota indirizzata propriamente (ed esclusivamente) al Consorzio, la sottoscrizione apposta dal sig. APE assume il solo e palese significato di attestazione della ricezione, per conto e nell'interesse del Consorzio, della nota stessa.

Il dato dell'inoltro al solo Consorzio trova significativa conferma nella stessa sentenza gravata, la quale, alla pag. 50, parla di idoneità dell'atto interruttivo della prescrizione, "*...indirizzato al consorzio DAIPPO, in persona del suo legale rappresentante*".

L'invio delle due note di intimazione/messa in mora nei confronti del solo Consorzio (per conto del quale sono state ricevute dal suo Presidente Ape), con la distinta soggettività che lo connota, preclude allora la possibilità di riconoscere alle stesse efficacia

interruttiva del termine di prescrizione dell'azione erariale anche nei confronti dei sigg.ri Ape e De Martino.

Deve, infatti, escludersi che tutti gli atti di conservazione del credito posti in essere nei confronti di un Ente spieghino automaticamente effetti anche nei confronti del rappresentante legale dello stesso (in termini, Corte conti, Sez. I App., n. 383/2023).

Le conclusioni testé esposte non sono inficiate dal richiamo, pure contenuto nella sentenza gravata, all'effetto estensivo dell'interruzione della prescrizione nei confronti dei condebitori solidali, quale sancito dall'art. 1310, comma 1, c.c., alla cui stregua *"Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori"*.

A tal riguardo, va premesso che la solidarietà, nella specifica materia della responsabilità erariale, costituisce l'eccezione rispetto alla regola generale della parziarietà ed è collegata alla compartecipazione dolosa alla realizzazione dell'unico evento dannoso, ex art. 1, commi 1- quater e comma 1-quinquies, legge n. 20/94 (Corte conti, Sez. II App., n. 194/2023).

Va poi rimarcato che la giurisprudenza ha da tempo rilevato la non estensibilità degli atti interruttivi della prescrizione, ai sensi del comma 1 dell'art. 1310 c.c., ai coobbligati solidali riconosciuti ex *post* immuni da colpa, tranne l'ipotesi, qui non ricorrente, di individuazione successiva di altri condebitori (Cass., n. 8234/2010).

La già menzionata giurisprudenza ha, altresì, sottolineato che la citazione in giudizio del soggetto ritenuto solidamente responsabile e risultato, poi, immune da ogni colpa in relazione all'azione risarcitoria, non dispiega alcun effetto interruttivo della prescrizione dell'azione nei confronti dell'unico effettivo debitore (Cass., n. 6337/1988).

La medesima giurisprudenza ha ritenuto svincolata l'operatività dell'art. 1310 c.c. dal preventivo accertamento della qualità di condebitore e, specificamente, della solidarietà nell'ipotesi di rapporti obbligatori (*alias*, stesso rapporto di credito), ma non già nella diversa ipotesi di responsabilità da fatto illecito che presuppone un distinto accertamento individuale riferibile ad ogni posizione soggettiva (in termini, Cass., n. 16046/2015).

Orbene, nella presente e del tutto peculiare fattispecie, il sig. Ape è risultato, per quanto si dirà meglio in seguito, esente da responsabilità erariale, non potendo allora configurarsi quale condebitore, al pari evidentemente del Consorzio (unico destinatario degli atti interruttivi e nemmeno citato nel presente giudizio), atteso che il Consorzio opera necessariamente attraverso il proprio rappresentante legale.

Ciò esclude la qualità di condebitore anche in capo al sig. De Martino (unico effettivo debitore).

Resta allora precluso l'effetto estensivo di cui al comma 1 dell'art. 1310 c.c., mancandone il necessario presupposto (pluralità di danneggianti/condebitori in relazione all'unico fatto dannoso).

Né vale in senso contrario il richiamo operato dal primo giudice e dalla stessa Procura generale a pronunce della Cassazione e di questa Corte, siccome connotate dall'esistenza di una pluralità di coobbligati rispetto all'unica vicenda dannosa.

Infatti, nei giudizi oggetto delle decisioni contabili in questione (Sez. II App. n. 104/2020 e n. 137/2020), il soggetto destinatario dell'atto interruttivo risultava convenuto assieme ad altri soggetti condebitori.

Stante la peculiarità della presente vicenda resta allora confermata l'inidoneità, a fini interruttivi della prescrizione nei confronti degli odierni appellanti, delle richiamate note del 16 aprile 2018 e 9 novembre 2018.

Con l'ulteriore corollario che il primo atto, cui possa riconoscersi valenza interruttiva nei loro confronti, va individuato nel cd. invito a dedurre ex art. 66, comma 1, c.g.c., invocato dalla stessa Procura regionale a pag. 23 dell'atto di citazione.

Del resto, dagli atti di causa non emerge affatto la circostanza, richiamata dal sig. Ape, della costituzione di parte civile dell'Amministrazione nel parallelo processo penale n. 2516/2018 (vedasi sentenza n. 982/2024 del Tribunale di Crotone, adottata all'esito del giudizio di primo grado, non contenente alcun riferimento alla predetta costituzione).

In ogni caso, l'invito risulta notificato in data 26 agosto 2022 (De Martino) e 29 agosto 2022 (Ape).

Conseguentemente, vanno ritenuti prescritti i pagamenti delle

utenze effettuati dal Comune prima del 26 agosto 2017 verso il sig.

De Martino e prima del 29 agosto 2017 verso il sig. Ape

(quinquennio antecedente alla data di notifica dell'invito).

Sul punto giova osservare che, nella fattispecie all'esame,

connotata dall'effettuazione di esborsi ritenuti indebiti, il *dies a quo*

della prescrizione va legato alla data di effettuazione dei singoli

pagamenti, in quanto integranti la *deminutio patrimonii* (ovvero,

l'effettiva incisione delle casse comunali) e, conseguentemente, il

danno azionabile nonché l'interesse ad agire (in termini, Corte conti,

Sez. II App, n. 148/2023, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Non risulta, infatti, possibile ravvisare l'occultamento doloso del

danno, inizialmente prospettato in citazione e astrattamente idoneo

a determinare lo slittamento in avanti dell'esordio del termine, con

ancoraggio al momento della "scoperta".

Ciò per la sussistenza di una vicenda dannosa dipanatasi, nel corso

di una pluralità di anni, attraverso un complesso *iter*

amministrativo, connotato anche da "pubblicità legale" (in termini,

Corte conti, Sez. II App., n. 298/2019).

Ci si riferisce, ad es., alle delibere giuntali prevedenti l'approvazione

degli schemi di convenzione di durata solo annuale e con assunzione

meramente provvisoria degli oneri per utenze a carico del Comune,

a fronte delle quali è poi intervenuta l'illegittima proroga

dell'originario rapporto concessorio (in termini, Corte conti, Sez. II

App., n. 298/2019).

D'altro canto, in maniera del tutto significativa, la stessa sentenza

gravata, a pag. 45, ha negato rilievo alla sussistenza del doloso occultamento, valorizzando, quale elemento (ritenuto) dirimente, le note di messa in mora sopra menzionate.

Quanto sopra esposto conferma la fondatezza parziale dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale.

3. Risulta ora possibile procedere all'esame del **merito** degli odierni appelli (con riferimento ovviamente alla parte di danno non prescritta), partendo dal gravame principale proposto dal sig. **DE MARTINO Gianfranco**.

L'appello, quanto ai profili di merito, non riveste pregio, per le considerazioni di seguito esposte.

3.a) A tal riguardo, il Collegio è dell'avviso che la pluralità degli atti ed elementi contenuti nel fascicolo di causa, compresi quelli rivenienti dal parallelo procedimento penale, autonomamente (ri)valutati in questa sede, depongano, con ragionevole certezza, per la responsabilità amministrativa dell'appellante DE MARTINO.

Sul punto, giova osservare in termini generali che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, *"il giudice contabile può pacificamente attingere da varie fonti, ai fini della formazione del proprio, libero convincimento ex art. 116 c.p.c. (oggi, art. 95 c.g.c.) e, dunque, ai fini dell'assunzione della decisione di propria competenza. Il medesimo giudice risulta sicuramente legittimato a valutare la complessiva documentazione acquisita al fascicolo processuale, con libero e prudente apprezzamento ai sensi dell'art.116 c.p.c. Con particolare riferimento al materiale derivante*

da un giudizio diverso da quello per danno erariale, esso ben può essere esaminato e valutato dal giudice contabile, per essere posto (unitamente a tutta la restante documentazione) a base dell'emananda decisione, senza che ciò implichi la violazione del diritto di difesa di alcuno: tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, anche in sede processuale e preprocessuale penale, devono e possono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudicante, in quanto concorrono, ex art. 116 c.p.c., alla formazione del convincimento sull'esistenza dell'eventuale danno e delle conseguenti responsabilità amministrative/contabili (...). La Corte dei conti può, dunque, utilizzare e valutare, nel giudizio per responsabilità amministrativo/contabile, le risultanze penali, anche istruttorie, ai fini della decisione di propria competenza (...)" (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 185/2024, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Nel giudizio per danno erariale, dunque, il Giudice può acquisire e valutare liberamente, nel contraddittorio tra le parti, atti formati in ambito penale, anche se in quella sede non ancora sottoposti al vaglio dibattimentale (Corte conti, Sez. II App., n. 38/2014).

Nel medesimo giudizio di responsabilità amministrativo-contabile risultano ammissibili anche le prove c.d. atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (ad es., gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove

espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), in base alle quali – previo contraddittorio tra le parti – il Giudicante può formare il proprio libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c., purché di tale utilizzazione fornisca adeguata motivazione (Corte conti, Sez. II App., n. 647/2017, n. 159/2020 e, più recentemente, n. 75/2023, par. 12.1; Cass., n. 626/2016 e n. 840/2015).

In ogni caso, il giudizio di responsabilità amministrativa, a differenza di quello penale governato dalla necessità della prova *“oltre ogni ragionevole dubbio”* (art. 533 c.p.p.) e in conformità alla natura essenzialmente risarcitoria della predetta responsabilità amministrativa, soggiace alla regola della preponderanza dell'evidenza o *“del più probabile che non”* per cui il giudice contabile può ben formare il proprio convincimento circa la responsabilità del convenuto sulla base degli elementi disponibili, in relazione al caso concreto e al fatto che gli stessi possono ritenersi attendibili in presenza di elementi che ne consentono la loro verifica e conferma (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 231/2021, con la giurisprudenza ivi richiamata).

3.a.1) Orbene, nel caso di specie, quanto alle addebitate **condotte illecite**, è documentalmente provato che il sig. De Martino Gianfranco, nella qualità di dirigente del Settore 3 Lavori Pubblici –

Patrimonio del medesimo Comune (incarico ricoperto dal 2011 al 23.11.2017) e di Responsabile del procedimento amministrativo, ha sottoscritto, per conto dell'Amministrazione, la convenzione del 10 settembre 2012, con la quale l'impianto sportivo natatorio, denominato settore "C" (piscina Olimpionica) di via G. Pascoli 2°, è stato dato in concessione al Consorzio "Daippo", per finalità sportive e sociali, *"in via sperimentale e gratuita per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione..."*.

Il già menzionato atto convenzionale ha previsto, tra l'altro, che: *"Il concedente, tenuto conto delle numerose spese tutte a carico del Consorzio, quali vigilanza dell'impianto, avviamento delle attività, condizioni dell'impianto etc., e del carattere strumentale della concessione, assume in via provvisoria a proprio carico le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento in relazione allo stato dell'impianto ed al suo utilizzo"* (art. 18, intitolato *"Partecipazione ai consumi"*);

- *"La presente convenzione viene affidata, in via sperimentale, per anni 1 (uno), a titolo gratuito, in considerazione del piano d'investimento previsto dal Consorzio (realizzazione copertura pressostatica della vasca olimpica per garantirne la fruibilità anche nel periodo invernale), della custodia, dell'uso pubblico dell'impianto, nonché dell'onerosità della sua gestione"* (art. 19, intitolato *"Canone"*).

Il medesimo atto è intervenuto a seguito degli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale con la delibera giuntale n. 364 del 6

dicembre 2011, prevedente l'affidamento annuale e gratuito della gestione della piscina al Consorzio Daippo (che ne aveva richiesto l'assegnazione con atto del 26 ottobre 2011), con attribuzione al Dirigente del Settore 3 della definizione del relativo *iter* burocratico. La richiamata delibera giuntale, pur contenendo al punto 4) della parte dispositiva, l'espressione "...*con spese tutte a carico del concessionario*", ha approvato l'allegato schema di convenzione, prevedente l'assunzione "*in via provvisoria*" degli oneri per le utenze a carico del Comune.

Gli indirizzi in questione sono stati reiterati dalla Giunta con la delibera n. 314 del 7 settembre 2012, contemplante una mera integrazione alla convenzione approvata con il precedente atto n. 364/2011, con la modifica dell'art. 4 in tema di utilizzo dell'impianto sportivo.

La convenzione di affidamento del 10 settembre 2012 ha comportato una evidente deroga alle previsioni contenute nel Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera consiliare n. 99 del 27 giugno 2012, il quale, all'art. 6, prevedeva che "...*I Consorzi affidatari si impegnano al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e ad assumersi gli oneri derivanti dalle utenze previste per l'utilizzo dell'impianto, intese quali: - luce - acqua- gas..*".

Trattasi di deroga invero consentita entro certi limiti (superati nel caso di specie, per quanto si dirà meglio in seguito) dallo stesso art. 6 del Regolamento ("*L'Amministrazione comunale si riserva, a*

seguito di adeguata valutazione ed a seconda della tipologia dell'impianto, eventuali diversificazioni di partecipazioni ad oneri derivanti dall'utilizzo da parte di associazioni dalle ridotte capacità economiche").

In ogni caso, il Regolamento, all'art. 7, consentiva il "rinnovo della concessione, previo specifico provvedimento...", escludendone, a contrario, il rinnovo tacito e, dunque, vietando la prosecuzione, in via di mero fatto, dell'originario rapporto concessorio.

Orbene, nel contesto sopra rappresentato, in base alle chiare ed oggettive emergenze di causa, il Dirigente De Martino, alla scadenza della convenzione annuale del 10 settembre 2012, è rimasto del tutto inerte, non attivandosi ai fini della stipula, in conformità alla normativa vigente, di una nuova convenzione di regolamentazione dei rapporti con il Consorzio concessionario, che ponesse a carico dello stesso le spese per le utenze.

La conclusione non è inficiata dalla presenza, agli atti di causa, delle proposte di deliberazione giuntale del 30/12/2014 e del 17/02/2017, in cui il De Martino è indicato come Responsabile del Procedimento.

Trattasi, infatti, di proposte non formalmente protocollate (come già rimarcato dal primo giudice), rimaste evidentemente senza seguito, le quali, in ogni caso, ipotizzano il protrarsi di un rapporto concessorio ormai scaduto da molto tempo (10 settembre 2013) e, come tale, non suscettibile di rinnovo, ribadendo l'assunzione delle spese per utenze sempre a carico del Comune (art. 18 delle allegate

bozze di convenzione).

Attraverso il suo comportamento, l'appellante ha, dunque, consentito l'indebito protrarsi, in via di fatto e per i successivi 5 anni (fino al dicembre 2018, epoca di adozione della nuova convenzione temporanea), delle condizioni di indubbio favore per il Consorzio concessionario previste nell'originaria convenzione (assunzione degli oneri per le utenze da parte del Comune concedente).

Tutto ciò nonostante il chiaro divieto di rinnovo tacito della convenzione (art. 7 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali), e la piena consapevolezza, attestata dal fatto oggettivo di aver sottoscritto la convenzione originaria per conto dell'Amministrazione, del carattere provvisorio della predetta assunzione, prevista nell'ambito di una convenzione dichiaratamente "sperimentale" e annuale.

Il Sig. De Martino risulta, anzi, aver adottato, nel periodo in questione, plurime determine dirigenziali di liquidazione, a carico delle casse comunali, delle fatture relative alle utenze della piscina, pur nella consapevolezza, già rappresentata, che, una volta scaduto l'anno, i già richiamati oneri avrebbero dovuto far capo al Consorzio concessionario, così come richiesto dalle chiare previsioni regolamentari (art. 6).

Egli, infatti, è stato da ultimo condannato dal Tribunale penale di Crotone alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione con la sentenza n. 982/2024, per i reati di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p., a seguito di riqualificazione dell'originaria

contestazione di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.) e di falso (artt. 476 e 479 c.p.).

Tutto ciò in relazione all'accusa di avere imputato, con l'adozione di più determine, i costi delle utenze della piscina a capitoli di spesa stanziati per finalità diverse da quelle previste dal bilancio, "...*ossia per coprire i costi delle piscina olimpionica gestita dal Consorzio Sportivo DAIPPO, il quale ne traeva un indebito vantaggio costituito dalla possibilità di continuare a gestire la piscina grazie al risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento delle utenze*" (così testualmente pag. 115 della richiamata sentenza penale).

La circostanza, ben rimarcata dal giudice penale, per cui l'adozione di tali determine era funzionale alla copertura dei costi della piscina da parte del Comune, da cui veniva esentato il Concessionario (con indebito risparmio di spesa per lo stesso), smentisce irrimediabilmente la tesi difensiva circa l'estraneità delle imputazioni penali rispetto alle contestazioni formulate nella presente sede gius-contabile, invero riconducibili essenzialmente all'indebito accollo, da parte dell'Amministrazione comunale, di costi di competenza del concessionario (vedasi, ad es., pag. 12 dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado).

In ogni caso, le statuizioni cui sono pervenuti i giudici penali risultano pienamente condivisibili, pur all'esito dell'autonoma (ri)valutazione degli atti e fatti cui è chiamato il giudice contabile.

Esse trovano, infatti, solido e oggettivo ancoraggio in documenti, dotati di sicura significatività anche nel presente giudizio per danno

erariale, quali, ad es. la convenzione "sperimentale" e annuale del 10.9.2012 (sottoscritta dal Dirigente De Martino e prevedente, come più volte detto, l'assunzione solo provvisoria da parte del Comune delle spese per le utenze della piscina) e le plurime determine di liquidazione di tali spese, con l'imputazione delle stesse a capitoli di bilancio del tutto inconferenti, adottate dall'appellante nel proprio periodo di competenza.

Resta, dunque, confermata la sussistenza delle condotte illecite addebitate all'appellante De Martino, attraverso le quali si è, in particolare, consentito il prodursi e perpetuarsi di una situazione di illegittima assunzione, da parte del Comune, di oneri che avrebbero dovuto gravare sul concessionario.

Le conclusioni appena esposte non risultano inficiate dalle pur articolate argomentazioni difensive, come sopra diffusamente rappresentate, volte a escludere la ricorrenza delle addebitate condotte antigiuridiche.

In buona sostanza, il sig. De Martino, lungi dall'adottare atti di proroga (tacita o espressa) della convenzione, si sarebbe limitato a onorare le fatture emesse per utenze legittimamente intestate al Comune, siccome relative a un immobile comunale, sì da evitare la chiusura dell'impianto natatorio (comportante costi per energia e gas ben superiori a quelli di un comune impianto sportivo) e, dunque, di un servizio da offrire all'intera collettività.

Quanto sopra sarebbe avvenuto in un contesto, fattuale e documentale, che avrebbe reso ragionevole l'interpretazione data

dall'appellante circa l'indirizzo politico dell'Amministrazione a mantenere aperto l'impianto e a proseguire il rapporto con il Consorzio anche oltre l'anno di sperimentazione, nonché a fronte di previsioni regolamentari legittimanti l'affidamento diretto della gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica (come sarebbe stato quello all'esame).

In definitiva, l'Amministrazione, sin dall'inizio, sarebbe stata orientata a proseguire il rapporto con il Consorzio Daippo, così come asseritamente confermato dal riferimento, contenuto in convenzione, al piano di investimento previsto dal Consorzio (realizzazione di copertura pressostatica della vasca olimpica per garantirne la fruibilità anche nel periodo invernale).

Allo stesso tempo, la condotta del Dirigente De Martino (ovvero, di autorizzare, in pendenza della proposta del Gestore avanti la Giunta comunale, la liquidazione delle fatture relative alle due utenze, evitando la chiusura dell'impianto), avrebbe salvaguardato l'interesse della sua amministrazione (mantenere aperto l'impianto pubblico, in perfetta aderenza con la linea di indirizzo politico-amministrativa degli organi comunali).

Nondimeno, le già menzionate argomentazioni risultano smentite dalla documentazione di causa, così come dal concreto svolgersi e concatenarsi dei fatti qui all'esame.

A tal riguardo, va ribadito che le condotte illecite contestate al sig. De Martino attengono essenzialmente all'inerzia serbata all'atto della scadenza della convenzione del 10 settembre 2012, che ha

consentito l'indebito protrarsi, in via di fatto e per più anni, delle condizioni di favore in essa previste in favore del Concessionario, con particolare riferimento al risparmio di spesa per gli oneri relativi alle utenze della piscina.

Tali condotte hanno comportato, con ogni evidenza, la violazione dell'art. 7 (escludente il rinnovo tacito della concessione) e dell'art. 6 del Regolamento n. 99/2012 (sulla spettanza, in capo al Concessionario, degli oneri per le utenze).

Nello specifico, quanto al divieto di rinnovo tacito, il Collegio osserva che, per consolidata giurisprudenza, la gestione degli impianti sportivi integra una ipotesi di concessione di servizio pubblico ("locale", nell'ipotesi, come quella all'esame, di impianto sportivo comunale), in ragione della centralità del momento della gestione, che configura come meramente strumentale l'affidamento del bene di proprietà pubblica (tra le altre, Cons. Stato, n. 858/2021, n. 2385/2013 e n. 4265/2008).

Allo stesso tempo, come ben rimarcato dal primo giudice, il rinnovo tacito risulta pacificamente precluso per i contratti pubblici scaduti, aventi a oggetto forniture, servizi e lavori, atteso il divieto sancito dall'art. 6, comma 2, legge 537/1993, poi ribadito dagli artt. 23 legge n. 62/2005, 57, comma 7, d.lgs. n. 163/2006 e 106 d.lgs. n. 50/2016 (tra le altre, Cons. Stato, n. 2158/2022 e n. 6194/2011).

Trattasi di divieto di valenza generale e preclusiva sulle altre contrarie disposizioni dell'ordinamento, in quanto espressione di valori tutelati anche a livello costituzionale e comunitario

	SENT. 226/2025	
	(concorrenza, corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche,	
	contenimento della spesa pubblica), come tale sicuramente	
	estensibile alle concessioni di servizi pubblici (in termini, le già	
	richiamate Cons. Stato, n. 6194/2011 e n. 2158/2022).	
	Il già menzionato divieto risulta, del resto, strettamente legato alla	
	necessità della forma scritta, richiesta <i>ad substantiam</i> , per la	
	generalità dei contratti della P.A. (<i>ex multis</i> , Cass., n. 29988/2018	
	e n. 7478/2020).	
	L'art. 7 del Regolamento comunale n. 99/2012 (" <i>Sarà possibile il</i>	
	<i>rinnovo della concessione, previo specifico provvedimento...</i> ") si	
	pone allora in linea con i consolidati orientamenti giurisprudenziali,	
	espressione dei richiamati valori di rilievo costituzionale e	
	comunitario.	
	Né vale in senso contrario obiettare la natura di impianto " <i>senza</i>	
	<i>rilevanza economica</i> " della Piscina Olimpionica S. Francesco, quale	
	affermata all'art. 4 del Regolamento comunale n. 99/2012.	
	Ciò in quanto, a tacer d'altro, l'attività relativa alla Piscina ha	
	assunto connotazioni di rilevanza economica (intesa come	
	possibilità, anche solo potenziale, di coprire i costi; Consiglio Stato,	
	n. 858/2021 e n. 5097/2009) proprio in ragione delle specifiche	
	previsioni contenute nell'atto convenzionale d'affidamento del 2012	
	(sottoscritto dal De Martino), in relazione, ad es., alla possibilità	
	riconosciuta al concessionario di gestire l'attività di bar/ristoro	
	all'interno della struttura (art. 8).	
	Il dato della rilevanza economica risulta, invero, ben evidenziato	

nella relazione del 2 aprile 2021 della Consulente del P.M. penale, dott.ssa Castrignanò, la quale, all'esito di un articolato percorso logico-argomentativo, sicuramente condivisibile (in quanto trovante solido ancoraggio nel quadro normativo-giurisprudenziale di riferimento), nel rispondere a uno specifico quesito sul punto, ha riconosciuto la natura di impianto a rilevanza economica della Piscina qui in rilievo.

A tale conclusione la relazione è pervenuta dopo aver richiamato, in particolare, quell'orientamento giurisprudenziale per cui *"...ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla p.a., ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale"* (così, Consiglio Stato n. 5097/2009).

Ancor più eclatante e, per certi versi, dirimente, rispetto allo specifico danno contestato in questa sede, si appalesa la violazione dell'art. 6 del Regolamento n. 99/2012.

Sul punto, devono essere riaffermati il carattere meramente sperimentale e la durata solo annuale della convenzione del 10 settembre 2012 (art. 19).

La medesima convenzione, per quanto di specifico rilievo in questa sede, ha dichiarato la natura soltanto provvisoria dell'assunzione, da parte del Comune, delle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento, assunzione nel caso di specie giustificata dalle spese sostenute dal Consorzio affidatario (es. per

la vigilanza dell'impianto), oltrech  dal richiamato carattere sperimentale (art. 18).

Tutto ci  in conformit  agli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale con la delibera n. 364 del 6 dicembre 2011 (prevedente l'affidamento, in via sperimentale e per la durata annuale, della gestione della piscina olimpionica al Consorzio Daippo richiedente e l'approvazione dell'allegato schema di convenzione, contemplante l'assunzione provvisoria degli oneri per utenze a carico del Comune), poi ribaditi dalla delibera giuntale n. 364 del 7 settembre 2012 (successiva, dunque, all'atto consiliare n. 99 del 27 giugno 2012 di approvazione del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti Sportivi).

L'accollo provvisorio delle spese per utenze da parte dell'Amministrazione comunale, si poneva in linea con tale ultimo Regolamento e, in particolare, con l'art. 6.

Quest'ultimo statuiva, in particolare, che:

"I Consorzi affidatari si impegnano al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e ad assumersi gli oneri derivanti dalle utenze previste per l'utilizzo dell'impianto, intese quali: -luce - acqua- gas...

(...)

L'Amministrazione comunale si riserva, a seguito di adeguata valutazione ed a seconda della tipologia dell'impianto, eventuali diversificazioni di compartecipazioni ad oneri derivanti dall'utilizzo da parte di associazioni dalle ridotte capacit  economiche".

Risulta allora palese come, alla scadenza dell'originaria convenzione del 10 settembre 2012, sarebbe stata, comunque, necessaria una nuova ed esplicita manifestazione di volontà dell'Amministrazione (*alias*, un nuovo e inequivoco atto d'indirizzo degli Organi di vertice politico-amministrativo della stessa) per mantenere, anche oltre l'anno di sperimentazione, l'affidamento gratuito in favore del Consorzio e, tanto più, per continuare a porre i costi delle utenze a carico dell'Amministrazione.

La menzionata manifestazione è del tutto mancata.

Nonostante questo, il Dirigente De Martino ha continuato a liquidare le fatture per le utenze, rendendo possibile l'illegittima protrazione dell'accollo, a carico dell'Ente, di oneri che avrebbero dovuto gravare sul concessionario.

La necessità, sopra rappresentata, dell'intervento, in ogni caso, di un nuovo e inequivoco atto d'indirizzo dell'Organo politico, anche in ordine al profilo della eventuale compartecipazione comunale agli oneri di gestione dell'impianto sportivo, priva di rilievo ogni diversa e soggettiva interpretazione che abbia potuto maturare al riguardo l'appellante.

Ciò in disparte la ricorrenza, nella fattispecie all'esame, di elementi e circostanze che depongono, a rigore, per la sussistenza di un indirizzo contrario a quello ipotizzato/ravvisato dall'appellante.

Ci si riferisce, in particolare, al fatto che la delibera giuntale n. 314 del 7 settembre 2012 ha ribadito la durata annuale della convenzione, nonostante la richiesta del Consorzio Daippo del 22

agosto 2012 di riconoscere una durata ben più ampia (6 anni, alle medesime condizioni), nonché alla circostanza dell'assenza di ogni riscontro alla nota del 15 ottobre 2012, con cui il concessionario ha chiesto la rinegoziazione della concessione in corso, con la fissazione di una durata novennale.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, resta confermata la sussistenza delle condotte illecite addebitate al sig. De Martino.

3.a.2) La richiamate condotte risultano connotate da **dolo**, emergendo palese la coscienza e volontà di violare i propri obblighi di servizio, sino a infrangere il precetto penale.

Si pone al riguardo la necessità di far riferimento alla nozione di dolo, quale coscienza e volontà (unicamente) della violazione degli obblighi connessi al rapporto di servizio con l'Amministrazione (Corte conti, Sez. II App., n. 15/2024).

Nella fattispecie all'esame, realizzatasi tra il 2013 e il 2018, non può trovare, infatti, spazio la novella legislativa, introdotta dall'art. 21 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, con l'inserimento all'art. 1, comma 1, della L. n. 20/1994, dell'alinea "*La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso*".

E invero, il richiamato art. 21 riveste carattere sostanziale, in quanto incide su uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito erariale e, dunque, non può spiegare effetti su vicende, come quella all'esame, verificatesi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11 disp. prel. c.c. (in termini, Corte conti, Sez. II

	SENT. 226/2025	
	App., n.137/2025, n.112/2025, n. 305/2022, n. 30/2022 e n.	
	95/2021; negli stessi termini, Sez. II App, n. 15/2024).	
	Ciò puntualizzato, la natura dolosa (nel significato testé chiarito)	
	delle condotte addebitate al sig. De Martino è fatta palese dalla	
	reiterazione costante e protratta nel tempo di condotte palesemente	
	violative di chiare e specifiche previsioni regolamentari (alcune delle	
	quali, come visto, espressione di consolidati orientamenti	
	giurisprudenziali), unita alla consapevolezza del perdurare di una	
	situazione comportante l’assunzione indebita di oneri a carico delle	
	casse comunali, con correlativo risparmio di spesa per il Consorzio,	
	assunzione che, per contro, avrebbe dovuto rivestire carattere	
	meramente provvisorio.	
	Dalle condotte in questione è derivato a carico del Comune di	
	Crotone, in termini eziologici, il danno erariale rappresentato dalle	
	spese per i consumi di gas ed energia relativi alla piscina affidata in	
	concessione, trattandosi di spese sostenute dall’Ente, benché di	
	spettanza del Consorzio Daippo.	
	Il richiamato danno deve ritenersi sicuramente concreto e attuale,	
	in quanto incontestabilmente emerso con il pagamento effettuato	
	dal Comune, pur in presenza di spese che avrebbero dovuto essere	
	sopportate dal concessionario.	
	Sotto questo punto di vista, non può accogliersi l’argomentazione	
	difensiva circa il carattere meramente potenziale del pregiudizio	
	erariale qui contestato.	
	Nello specifico, l’appellante ha sostenuto che le somme in questione	
	84	

risulterebbero a oggi del tutto ripetibili dal Comune, alla luce delle iniziative assunte dall'Amministrazione nei confronti del Consorzio Daippo (lettere di messa in mora e azione giudiziale recuperatoria promossa innanzi al giudice civile).

Nondimeno, può rilevarsi in senso contrario che, venendo qui in rilievo un danno per esborsi indebiti (e non già da mancato recupero), il medesimo pregiudizio si è indiscutibilmente concretizzato al momento della fuoriuscita indebita delle somme dalle casse erariali.

Allo stesso tempo, pur a fronte di iniziative recuperatorie attivate dall'Amministrazione danneggiata, il pregiudizio in questione deve ritenersi tuttora sussistente.

E invero, costituisce dato pacifico che, a oggi, il Comune, attraverso le azioni in questione, non abbia (ancora) ottenuto l'integrale ristoro del medesimo danno azionato dall'Attore pubblico in sede gius-contabile, circostanza, questa, che avrebbe potuto determinare l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione erariale (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 125/2025 e n. 149/2023).

In particolare, *<<nel caso di danno derivante da spese sostenute a carico del bilancio pubblico, i requisiti di certezza ed attualità scaturiscono dal pagamento del quantum, di talché si determina una eventuale preclusione all'esercizio dell'azione del P.M. contabile "solo quando con l'altra si sia ottenuto il medesimo bene della vita" (Cass. Sez. Un. 8927/2014), fermo restando che del recupero dell'indebito per effetto di pronunce emesse in sede diversa da*

quella contabile deve tenersi conto all'atto dell'esecuzione, salvo che non avvenga integralmente in pendenza del giudizio con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse>> (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 236/2023).

La correttezza dell'impostazione qui prescelta non è inficiata dalla circostanza dell'intestazione in capo al Comune delle fatture per consumi di energia e gas, dallo stesso saldate.

Trattasi, infatti, di circostanza meramente fattuale, resa possibile dalla violazione delle previsioni convenzionali e regolamentari che avrebbero imposto, alla scadenza dell'anno di sperimentazione, la stipula di una nuova convenzione, con assunzione degli oneri *de quibus* in capo al concessionario, previa volturazione delle utenze (artt. 6 e 7 del Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi).

Allo stesso modo, la circostanza, già rappresentata, che il danno qui contestato è costituito da indebiti pagamenti a carico delle casse comunali, fa emergere l'infondatezza della tesi difensiva finalizzata a escludere la riconducibilità dello stesso, in termini eziologici, alla condotta del sig. De Martino (il quale avrebbe provveduto alla mera liquidazione di fatture per forniture necessarie ed effettivamente erogate).

Alla luce di quanto sopra esposto, non risulta possibile, in particolare, convenire con l'appellante in ordine al fatto che tale danno, ove esistente, sarebbe stato determinato dal mancato rimborso, da parte del Consorzio, degli importi relativi alle fatture

pagate dal Comune, quale proprietario dell'impianto.

3.b) Con riferimento, infine, alle censure relative alla mancata applicazione, da parte del giudice di primo grado, del potere riduttivo dell'addebito e della c.d. *compensatio lucri cum damno*, il Collegio è dell'avviso che le stesse non meritino accoglimento.

E invero, l'esercizio del potere riduttivo resta precluso, nel caso di specie, dalla natura dolosa delle condotte addebitate, da ritenersi acclarata per quanto sopra visto, natura dolosa irrimediabilmente ostativa all'applicazione del potere *de quo*, in conformità alla consolidata giurisprudenza contabile (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 185/2024, con la giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez. II App., n. 31/2025).

Allo stesso modo, non può trovare spazio la regola dei vantaggi comunque conseguiti (o della "*compensatio lucri cum damno*") di cui all'art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/94.

In particolare, tali vantaggi sono stati identificati dall'appellante essenzialmente nel mantenimento del servizio pubblico della piscina, la cui perdurante apertura, rispondente all'interesse della collettività, sarebbe stata consentita proprio dalle condotte qui censurate.

Tuttavia, difettano i presupposti di operatività della richiamata regola, da individuarsi, per consolidata giurisprudenza contabile (tra le tante, Corte conti, Sez. II App., n. 65/2024):

a) nell'accertamento dell'effettività dell'*utilitas* conseguita;

b) nell'unicità del medesimo fatto generatore tanto del danno

quanto del vantaggio in relazione ai comportamenti tenuti, dovendo

il vantaggio economico avere la stessa causa giustificativa

dell'obbligazione risarcitoria;

c) nell'appropriazione dei risultati da parte della pubblica

amministrazione che li riconosce;

d) nella rispondenza dell'*utilitas* ai fini istituzionali

dell'amministrazione che li riceve.

A tal riguardo, in disparte il profilo della mancata, puntuale

quantificazione degli asseriti vantaggi da parte del sig. De Martino,

il Collegio è dell'avviso che già in astratto non possa ravvisarsi

alcuna *utilitas* (per l'Ente pubblico e la stessa comunità

amministrata) discendente, in via diretta e immediata, da condotte,

come quelle all'esame, che pongono a carico dell'Ente pubblico

oneri impropri (siccome di spettanza di altro soggetto, privato), in

connessione alla gestione di un servizio pubblico (erogato a

domanda), a sua volta realizzata in palese superamento delle scelte

discrezionali effettuate al riguardo dagli organi di vertice dell'Ente.

Tanto più che le somme erogate per far fronte a tali oneri risultano

evidentemente sottratte al legittimo perseguimento di altre finalità

istituzionali dell'Ente, destinare a soddisfare altri bisogni e interessi

della comunità di riferimento.

Peraltro, non può a priori escludersi il corretto raggiungimento

dell'eguale risultato del mantenimento in attività della piscina

nell'ipotesi in cui, alla fine della convenzione annuale sperimentale,

fosse stata perseguita la strada di un nuovo, legittimo affidamento,

con corretta attribuzione delle spese per le utenze al concessionario.

Resta allora l'infondatezza delle doglianze di merito, formulate dall'appellante De Martino.

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il gravame dispiegato dal sig. **DE MARTINO Gianfranco** va accolto con esclusivo riferimento al profilo della prescrizione parziale dell'azione di responsabilità.

3.c) Quanto sopra rappresentato comporta la necessità d'individuare la somma da porre a carico del sig. De Martino, a titolo di condanna.

Come già visto, la rilevata prescrizione parziale dell'azione erariale copre tutti i pagamenti effettuati in epoca antecedente al 26 agosto 2017.

Restano, dunque, ancora concretamente perseguibili gli esborsi intervenuti dopo il 26 agosto 2017, ivi compresi quelli originati da determine assunte dal sig. De Martino in epoca antecedente alla predetta data, dovendosi dar rilievo, ai fini dell'insorgenza del danno (e dell'esordio del termine prescrizionale), al momento dell'effettiva e concreta diminuzione a carico delle casse comunali.

Nello specifico, con riferimento al periodo 26 agosto 2017-23 novembre 2017, rispetto al quale la sentenza gravata ha affermato la responsabilità solidale dei sigg.ri Ape e De Martino (mentre per quello successivo è stata ravvisata la responsabilità esclusiva del sig. Ape) e in base al prospetto riportato quale all. 35 alla relazione

	SENT. 226/2025	
	della Guardia di Finanza del 1° marzo 2022, prot. n. 69048/2022,	
	l'importo non interessato dalla rilevata prescrizione risulta pari a €.	
	24.193,83.	
	Tale somma si ottiene sommando i seguenti importi:	
	-utenze gas-	
	1) €. 5.118,06, quale pagamento effettuato con mandato n. 3513	
	del 30 agosto 2017, in attuazione della determina n. 1520 del 25	
	luglio 2017;	
	-utenze energia elettrica-	
	1) €. 6.068,64, quale pagamento effettuato con mandato n. 4007	
	del 17 ottobre 2017, in attuazione della determina n. 1927 del 3	
	ottobre 2017;	
	2) €. 6.040,39, quale pagamento effettuato sempre con il mandato	
	n. 4007 del 17 ottobre 2017, in attuazione della determina n. 1927	
	del 3 ottobre 2017;	
	3) €. 1.801,83, quale pagamento effettuato con il mandato n. 4006	
	del 17 ottobre 2017, in attuazione della determina n. 1925 del 3	
	ottobre 2017;	
	4) €. 5.164,91, quale pagamento effettuato con il mandato n. 4364	
	del 3 novembre 2017, in attuazione della determina n. 2087 del 24	
	ottobre 2017;	
	per il complessivo importo (derivante, cioè, dalla sommatoria degli	
	importi relativi alle utenze per il gas e di quelli per l'energia) di €.	
	24.193,83.	
	Ne deriva che, in riforma parziale della sentenza n. 236/2023, il sig.	
	90	

DE MARTINO Gianfranco va condannato al pagamento, in favore

del Comune di Crotone, dell'importo complessivo di **€. 24.193,83,**

oltre oneri accessori, da computarsi nei termini infra meglio esposti.

4. Va ora scrutinato il merito dell'appello del sig. **APE Emilio,**

ovviamente per la parte non coperta dalla già rilevata prescrizione,

come sopra individuata.

Il gravame, con riferimento ai profili di merito, risulta fondato, per

quanto di seguito esposto.

4.a) Ragioni di chiarezza espositiva inducono a ribadire che, in sede

di citazione introduttiva del giudizio di primo grado (pagg. 14 e ss),

è stato imputato al sig. Ape Emilio di avere, nella veste di Presidente

del Consorzio Daippo e di dipendente comunale incardinato nel

Settore Avvocatura:

-adottato l'atto del 22 agosto 2012, volto a ottenere la fissazione

della durata della concessione in anni 6, senza nemmeno ipotizzare

un bando di gara per il rinnovo della stessa;

-sottoscritto, per conto del Consorzio Daippo, la convenzione del 10

settembre 2012, prevedente l'affidamento diretto allo stesso, in via

sperimentale e per un anno, della gestione della piscina olimpionica,

con assunzione provvisoria, a carico del Comune, delle spese per

utenze di gas ed energia;

-consentito, con comportamento inerte, protratto per anni, il

rinnovo tacito della convenzione, con l'indebito protrarsi

dell'assunzione degli oneri delle utenze in capo al Comune

concedente;

-profittato volontariamente dell'assenza di regolamentazione e della mancata stipula di una nuova convenzione, per lucrare sulla gestione della piscina comunale.

La sentenza qui gravata, alle pagg. 51 e ss., ha escluso, con statuizione ormai intangibile, in quanto non oggetto di impugnazione incidentale, sia pure condizionata, da parte della Procura contabile, la responsabilità tanto per la sottoscrizione della convenzione del 2012 (per carenza di danno, avendo il Consorzio compensato, nel periodo di durata della convenzione, gli oneri delle utenze con la realizzazione della copertura della piscina per l'utilizzo invernale, così come riconosciuto dall'Attore pubblico), quanto per la richiesta del 22 agosto 2022 (non avendo essa mai trovato accoglimento).

Ha, per contro, ritenuto la fondatezza delle contestazioni attoree in ordine al profilo del rinnovo tacito della concessione del bene comunale, con lo svolgimento, in via di fatto, del rapporto con il concessionario (oltre la volontà dell'Amministrazione e anzi in presenza di indicazioni contrarie della stessa) e il perpetuarsi dell'indebito accollo, a carico del Comune, delle spese per le utenze.

Sul punto, la decisione ha sottolineato, tra l'altro, che:

-sul sig. Ape, quale legale rappresentante del Consorzio concessionario, sarebbe gravato il generale dovere di leale cooperazione incombente sulle parti di un rapporto concessorio;

-il sig. APE si sarebbe trovato in una situazione di conflitto d'interessi (quanto meno) potenziale, in quanto rivestente la qualità

di Presidente del Consorzio Daippo (nonché di socio della consorziata Capofila e di Presidente di altra consorziata) e, allo stesso tempo, di dipendente comunale, titolare di posizione organizzativa nell'ambito del Settore 6 "Avvocatura, Personale, Sociale", tale da poter astrattamente incidere nelle decisioni relative alla piscina;

-il medesimo APE, quale dipendente pubblico, avrebbe dovuto tenere un comportamento leale nei confronti dell'Amministrazione d'appartenenza, provvedendo all'immediato rilascio dell'impianto sportivo, una volta scaduta la concessione, e *"...non agevolare il consorzio concessionario, di cui era legale rappresentante pro tempore, proseguendo nel rapporto illecito e, quindi, ponendosi volontariamente ed illecitamente come controparte del suo datore di lavoro pubblico, consentendo, in concorso con il De Martino, l'indebito esborso di risorse pubbliche"* (così testualmente, pagg. 74 e 75 della sentenza gravata).

A fronte di tali statuizioni, il sig. Ape ha formulato, con i motivi **quarto, quinto, sesto e settimo** del proprio gravame, articolate argomentazioni, come sopra diffusamente riportate, volte a far risaltare l'insussistenza dei presupposti della contestata responsabilità (condotta illecita, danno, nesso eziologico ed elemento soggettivo).

4.a.1) Il Collegio ritiene fondate le doglianze del sig. Ape, non ravvisando la sussistenza, rispetto al medesimo, degli elementi costitutivi dell'ipotizzabilità responsabilità, con particolare

riferimento alla condotta illecita e al nesso eziologico.

Nello specifico, a fronte di un danno (oneri per utenze indebitamente sostenuti dal Comune, benché di spettanza del concessionario) discendente dall'indebito protarsi, in via di fatto, dell'originario rapporto concessorio, non risulta possibile ravvisare, a carico del sig. Ape, un obbligo specifico, connesso alla sua qualità di Presidente del Consorzio concessionario, di attivarsi al fine di ottenere una nuova, formale regolamentazione dei rapporti patrimoniali con il Comune.

Iniziative di tal genere sarebbero, invero, spettate unicamente ai competenti Uffici comunali, istituzionalmente tenuti anche alla salvaguardia dei connessi interessi finanziari dell'Ente.

La stessa sentenza gravata, lungi dal richiamare uno specifico obbligo connesso al rapporto di servizio "funzionale" ipotizzato tra il Consorzio (e, per esso, il suo Presidente) e il Comune, evoca il generale dovere di leale cooperazione incombente sulle parti di un rapporto contrattuale.

Viene, per questa via, richiamato il dovere di buona fede "oggettiva" (vale a dire, di reciproca lealtà di condotta), espressione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost, il quale, in tema di contratti, impone a ciascuna parte (e in ogni specifica fase del contratto) di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del *neminem laedere*, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte (in termini, tra le

altre, Cass., 13345/2006; id., Cass. n. 30853/2022, richiamata nella decisione qui impugnata).

L'impegno solidaristico in questione trova, però, il "*suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte*" ma, pur sempre, "*nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico*" (così testualmente, Cass., n. 14605/2004; in termini analoghi, Cass., n. 16743/2021).

Nondimeno, nel caso all'esame, non risulta possibile configurare a carico del Consorzio Daippo (*rectius*, del suo Presidente), quale controparte del rapporto convenzionale, un dovere di attivarsi, sino al punto di sostituirsi al Comune (ovvero ai competenti Uffici dello stesso) nel chiedere e ottenere la stipula di una nuova convenzione formale, prevedente una diversa regolamentazione della ripartizione delle utenze, con l'accollo delle stesse a carico del Consorzio.

Allo stesso modo, l'obbligo del sig. Ape di assumere iniziative in tal senso non può discendere dalla sua qualità "generica" di dipendente comunale, essendo egli titolare di posizione organizzativa (e, non dunque, dirigente) in un Settore (Avvocatura, Personale e Sociale) sprovvisto di competenze immediatamente e direttamente attinenti alla gestione della piscina (ovvero, del relativo rapporto concessorio), quale concretamente registratasi nella vicenda all'esame.

Sotto questo punto di vista, il Collegio, in superamento della posizione espressa dal primo giudice, ritiene che, ai fini della configurazione di un obbligo di attivazione di tal fatta (suscettibile di ingenerare, in caso di violazione, responsabilità erariale), non sia sufficiente una competenza meramente "potenziale", come quella prospettata in sentenza e legata, in particolare, al fatto che *"...l'Avvocatura comunale è (...) potenzialmente coinvolta nel procedimento relativo alla gestione della piscina comunale sia nella fase, fisiologica, dell'istruttoria degli atti amministrativi, potendo l'Avvocatura fornire pareri legali all'amministrazione, che nella fase patologica del contenzioso con il concessionario pubblico, come è avvenuto in seguito con le azioni legali intraprese dall'ente locale per il recupero delle somme indebitamente pagate in vece del consorzio"* (così testualmente, pag. 71 della decisione gravata).

Del resto, in caso contrario, i dipendenti del Settore Avvocatura a rigore potrebbero essere chiamati a rispondere dei danni erariali connessi a questioni concernenti tutti i Settori dell'Amministrazione, rispetto alle quali risulta invero sempre ipotizzabile una competenza "potenziale" dell'Avvocatura, specie in relazione alla fase patologica di un eventuale contenzioso con soggetti esterni all'Amministrazione.

Infine, va rimarcato che la circostanza della titolarità contemporanea, in capo al sig. Ape, della qualità del Presidente del Consorzio Daippo e di dipendente comunale, di per sé sola, non rileva ai fini della integrazione dello specifico danno al medesimo

attribuito (oneri impropri a carico del Comune, derivanti dall'indebito protrarsi, in via di fatto, dell'originaria convenzione).

Aggiungasi che, in maniera alquanto significativa, il sig. Ape non risulta essere stato nemmeno tratto a processo, nell'ambito del parallelo processo penale, con riferimento alle vicende interessanti il periodo qui in rilievo (2013-2018).

Resta allora confermata l'insussistenza delle condotte illecite addebitate al sig. Ape (come più volte ribadito, inerzia, che avrebbe consentito il protrarsi in via di fatto del rapporto concessorio con il Consorzio Daippo), così come del nesso eziologico (riconducibilità allo stesso Ape del danno, come sopra configurato).

Conseguentemente, assorbita ogni altra doglianza, l'appello proposto dal sig. Ape va accolto, per prescrizione dell'azione erariale (quanto ai pagamenti antecedenti al 29 agosto 2017) e per difetto di condotta illecita e/o nesso eziologico (relativamente ai pagamenti successivi a tale ultima data).

Alla luce di quanto appena esposto, la sentenza gravata va integralmente riformata nei suoi confronti.

5. In conclusione, per tutto quanto sopra visto, l'appello principale proposto dal sig. **DE MARTINO Gianfranco** avverso la sentenza n. 236/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria va parzialmente accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata decisione, il sig. **DE MARTINO Gianfranco** va condannato al pagamento, in favore del Comune di Crotone, dell'importo complessivo di **€ 24.193,83**.

Sulla somma oggetto di condanna va computata la rivalutazione, da calcolarsi dalla data delle singole indebite erogazioni non coperte da prescrizione, come sopra puntualmente riportate, e sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Sulla somma così rivalutata vanno applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e fino all'effettivo soddisfo.

Trattandosi di accoglimento parziale, le spese del presente grado di giudizio restano compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

L'appello incidentale dispiegato dal sig. **APE Emilio** avverso la sentenza n. 236/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria va accolto, con consequenziale, integrale riforma nei suoi confronti della decisione gravata.

L'accoglimento del gravame comporta, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., il riconoscimento, in favore dell'appellante **APE** e a carico del Comune di Crotone, del diritto alla rifusione degli onorari e diritti di difesa, relativi ai due gradi di giudizio, quantificati in complessivi €. 3.500,00, oltre IVA e C.P.A. (€. 1.500,00 per il primo grado ed €. 2.000,00 per il presente grado d'appello).

P.Q.M.

-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:

-**RIUNISCE** i presenti appelli;

-**ACCOGLIE** parzialmente l'appello proposto dal sig. **DE MARTINO**

	SENT. 226/2025	
	Gianfranco nei confronti della sentenza della Corte dei conti,	
	Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 236/2023, e, per	
	l'effetto, in parziale riforma della gravata decisione, il sig. DE	
	MARTINO Gianfranco va condannato al pagamento, in favore del	
	Comune di Crotone, dell'importo complessivo di €. 24.193,83,	
	oltre oneri accessori da computarsi nei termini puntualmente	
	indicati in parte motiva.	
	Spese compensate;	
	- ACCOGLIE l'appello proposto dal sig. APE Emilio avverso la	
	sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Calabria, n. 236/2023 e, per l'effetto, ANNULLA	
	integralmente la predetta sentenza nei confronti del sig. APE Emilio;	
	- LIQUIDA, in favore dell'appellante APE Emilio e a carico del	
	Comune di Crotone, gli onorari e diritti di difesa relativi ai due gradi	
	di giudizio, quantificati in complessivi €. 3.500,00, oltre IVA e CPA.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Rita LORETO)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 31 OTTOBRE 2025	
	p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	99	

Lucia Bianco

Il Funzionario Amministrativo

Margherita Sbardella